

Consiglio municipale

Ai sensi dell'articolo 104 delle Legge sull'economia comunale (Gazzetta ufficiale della RC num. 68/18 e 110/18) e dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“ num. 3/18 e 5/18 - testo emendato), alla seduta tenutasi il giorno 23 luglio 2019, il Consiglio municipale ha emanato la

D E L I B E R A sull'ordine comunale

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

- (1) Con la delibera sull'ordine comunale (nel testo che segue: Delibera) vengono prescritti l'ordine comunale e le misure per la sua attuazione sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno (nel testo che segue: Città).
- (2) Il rispetto dell'ordine comunale prescritto con la presente Delibera è obbligatorio per tutte le persone giuridiche e fisiche sul territorio della Città eccetto nel caso in cui sia previsto diversamente da una legge o altro regolamento.

Con la presente Delibera vengono prescritte le seguenti disposizioni:

- l'assetto degli insediamenti,
- l'ordine nell'edilizia, gli scavi, il carico-scarico di merci e materiale,
- l'utilizzo di aree pubbliche,
- la rimozione di rifiuti depositati,
- la custodia degli animali,
- la rimozione di oggetti e veicoli posti illegalmente,
- la vigilanza sui lavori di costruzione,
- la rimozione di neve e ghiaccio,
- le misure di attuazione dell'ordine comunale,
- le disposizioni riguardanti violazioni ,
- le disposizioni di transizione e finali.

Articolo 2

- (1) Ai sensi della presente Delibera vengono considerati suoli pubblici:
 - aree pubbliche di traffico: strade non classificate, marciapiedi, piazze, tratti di strade classificate che attraversano la città, strade di campo, di paese e di bosco, passaggi pubblici (attraverso e tra edifici e altri spazi aperti davanti agli edifici), scalinate, ponti, sottopassaggi, cavalcavia, parcheggi, piste ciclabili e pedonali, stazioni, parcheggi pubblici, fermate dei trasporti pubblici, spazi ed edifici adibiti a manifestazioni pubbliche, mercati aperti e spazi simili, come pure lo spazio aereo che li sovrasta;
 - aree verdi pubbliche: parchi, parchi forestali, viali, siepi, giardini, prati, gruppi o alberi singoli, parchi gioco, vasi con piante ornamentali, aree verdi lungo le vie degli insediamenti urbani, a fianco di edifici pubblici e residenziali, come pure lo spazio aereo che li sovrasta;
 - demanio marittimo in uso generale;
 - aree private con carattere pubblico (distributori di benzina, centri commerciali, ecc.).
- (2) Vengono considerati oggetti e impianti comunali nel contesto della presente Delibera, gli impianti di depurazione delle acque di scarico e l'ambiente che li circonda, i pozzi d'acqua e le zone protette attorno ai pozzi d'acqua, gli impianti di canalizzazione, gli acquedotti e i canali di scolo, i canali di scolo aperti, la rete idrica, gli impianti per lo stoccaggio dei rifiuti, le discariche di rifiuti urbani, la stazione di tarsobordo e il cortile di riciclaggio, i parchi gioco per bambini, i mercati al minuto, le fiere, i cimiteri, l'attrezzatura urbana e altri impianti di utilizzo comunale.

Articolo 3

- (1) Viene considerato Ordine comunale nel contesto della presente Delibera l'assestamento della città e degli insediamenti, il corretto utilizzo, la tutela, il mantenimento della pulizia, dell'aspetto estetico e delle finalità dei suoli pubblici, degli impianti comunali e degli edifici e degli altri impianti sul territorio della Città.
- (2) Viene considerato Ordine comunale nel contesto della presente Delibera anche la sistemazione, l'utilizzo e la manutenzione delle parti esterne degli edifici (facciate, balconi, terrazze, porte d'ingresso, finestre, vetrine, recinzioni di strada ecc.).
- (3) Vengono considerate misure per l'attuazione dell'ordine comunale le misure prescritte dalla legge, dalla presente Delibera e da altri regolamenti il cui obiettivo è la realizzazione e il mantenimento dell'ordine comunale.
- (4) Il Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale si occupa dell'attuazione dell'ordine comunale e controlla l'espletamento delle attività comunali delegate ad altre persone fisiche o giuridiche.

II. ASSESTAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI ABITATI

Articolo 4

- (1) Gli insediamenti abitati sul territorio della Città devono essere ordinati.
- (2) I territori degli insediamenti vengono definiti con la documentazione di pianificazione territoriale.
- (3) Per insediamento ordinato ai sensi di questa Delibera si ritiene l'assestamento degli edifici e degli spazi, degli impianti e delle strutture posizionate su di essi i quali influiscono con il loro aspetto e la loro posizione sull'aspetto e sull'assestamento dell'insediamento, ed in particolare:
 - l'insegna con il nome dell'insediamento, delle vie e delle piazze, nonché la targa con il numero civico dell'edificio,
 - le parti esterne degli edifici,
 - le aree verdi pubbliche,
 - le aree pubbliche di traffico,
 - le recinzioni, i cortili, i giardini e gli orti,
 - l'illuminazione pubblica,
 - i nomi, le vetrine, le insegne, le tende e i sistemi di protezione, le antenne e i condizionatori d'aria, le video camere;
 - gli annunci e le pubblicità,
 - le bandiere e altri elementi decorativi,
 - i monumenti, le targhe commemorative, le sculture e oggetti simili,
 - le attrezzature urbane in uso generale,
 - i campi sportivi e da gioco, le zone picnic e simili,
 - le stazioni, le fermate, i parcheggi
 - i mercati,
 - gli impianti mobili.

Designazione di strade, piazze ed edifici

Articolo 5

- (1) Le strade e le piazze della Città devono essere contrassegnate con apposite tabelle, mentre ogni edificio deve avere il numero civico in conformità ai regolamenti specifici.
- (2) Le tabelle con i nomi degli insediamenti devono essere poste agli ingressi principali negli insediamenti.
- (3) Con delibera specifica il Sindaco decide la forma grafica, il testo e il modo di realizzazione delle tabelle con i nomi delle vie e dei numeri civici.
- (4) Nel centro storico della Città le tabelle con i nomi di vie e piazze, nonché con i numeri civici, vengono realizzati previ consenso dell'Ufficio per la tutela del patrimonio culturale – Sovrintendenza ai beni culturali di Pola (nel testo che segue: Sovrintendenza).
- (1) (5) Previo consenso della Sovrintendenza, il Sindaco può definire una forma specifica, il testo e la distribuzione delle tabelle informative con il nome e la posizione di alcuni monumenti storico-culturali e di altri edifici.

Articolo 6

- (1) Le tabelle con i nomi degli insediamenti, delle vie e delle piazze vengono posizionate e di loro si occupa la persona giuridica o fisica designata dalla Città.
- (2) Le targhe con i numeri civici devono essere poste e sono a cura del proprietario dell'edificio in conformità al decreto di assegnazione del numero civico, al massimo entro l'inizio dell'utilizzo dell'edificio.
- (3) Tutte le tabelle di cui al presente articolo devono essere scritte in modo grammaticalmente corretto in lingua croata e italiana conformemente allo Statuto della Città (nel testo che segue: bilingue).
- (4) È vietato danneggiare, trasferire o cambiare di propria volontà le tabelle con i nomi delle vie, delle piazze e con i numeri civici.

Le parti esterne degli edifici

Articolo 7

- (1) I proprietari e gli utenti degli edifici hanno l'obbligo di utilizzare gli edifici conformemente al loro fine ovvero in modo da non intaccare l'aspetto estetico degli stessi e della città, ovvero dell'insediamento, in quanto complesso urbano.
- (2) Le facciate, i balconi, le terrazze, le porte d'ingresso e dei garage, i cancelli, le finestre, le aperture dei seminterrati, le grondaie e simili (nel testo che segue: parti esterne degli edifici), devono essere ordinati, funzionali e puliti, mentre eventuali danni e la spazzatura devono essere riparati nel più breve tempo possibile dai proprietari ossia dagli utenti.
- (3) È vietato rovinare le parti esterne degli edifici o scrivere su di esse messaggi o annunci di vario

- genere, disegnare, scarabocchiare, bucare o in altro modo sporcare o deturpare.
- (4) L'utilizzo delle parti esterne degli edifici non deve ostacolare o impossibilitare l'utilizzo delle aree pubbliche e degli impianti comunali.

Articolo 8

Il proprietario o l'utente di un edificio il quale a causa di danni o di deterioramento delle parti esterne rappresenta un pericolo pubblico, ha il dovere di procedere immediatamente alla riparazione dello stesso allo scopo di rimuovere il pericolo pubblico.

Nel caso in cui venga accertato il pericolo pubblico e il proprietario o l'utente non abbia agito come da par. 1 di questo articolo, la guardia comunale prenderà le misure prescritte da questa Delibera o da legge specifica.

Parti esterne degli edifici nell'ambito del nucleo storico-culturale

Articolo 9

- (1) I proprietari e gli utenti degli edifici che si trovano all'interno del complesso storico-culturale e di altri edifici protetti quali monumenti del patrimonio culturale, hanno l'obbligo di ottenere il previo consenso della Sovrintendenza per qualsiasi intervento edile sulle parti esterne dell'edificio, anche nel caso in cui si tratti di lavori per i quali non è necessario l'ottenimento della licenza di costruzione ai sensi della legge specifica, come pure di ottenere l'autorizzazione dell'organo competente dell'amministrazione comunale in conformità alle disposizioni di questa Delibera.
- (2) Gli schermi delle finestre degli edifici (tapparelle, scuri, e simili) come anche le finestre senza schermi, le porte d'ingresso delle case e dei vani d'affari, i cancelli, le vetrine e le altre aperture nell'ambito del complesso storico-culturale devono essere fatte in materiale prescritto e del colore definito dalla Sovrintendenza ai beni culturali.
- (3) I camini e le ventilazioni che per motivi tecnici giustificati non si possono eseguire all'interno dell'edificio, si possono costruire sulle parti esterne degli edifici soltanto con il previo consenso della Soprintendenza e l'autorizzazione del competente organo dell'amministrazione municipale in conformità con le prescrizioni che regolano l'edilizia e la proprietà. I camini e le ventilazioni devono essere progettati e costruiti in conformità con le vigenti prescrizioni tecniche e gli standard.

Articolo 10

È possibile posizionare sulle parti esterne delle facciate degli edifici insegne, condizionatori d'aria, antenne, sbarre di protezione, allarmi/sistemi di videosorveglianza, tende, esclusivamente con l'autorizzazione conforme alle disposizioni di questa Delibera.

Articolo 11

- (1) È consentito tenere su finestre, balconi, ringhiere e parti simili degli edifici, fiori e piante ornamentali.
- (2) Il vaso con i fiori deve essere posizionato in modo da non poter cadere e da non permettere che l'acqua dell'annaffiatura bagni e si versi sul suolo pubblico.

Aree pubbliche verdi

Articolo 12

- (1) Le aree pubbliche verdi vengono sistemate conformemente ai piani territoriali ed al programma di mantenimento delle aree pubbliche verdi.
- (2) Le aree pubbliche verdi possono essere utilizzate soltanto in conformità alla loro finalità con le eccezioni prescritte da questa Delibera.
- (3) Le aree pubbliche verdi devono essere regolarmente curate in modo da abbellire con il loro aspetto la città, l'insediamento e servono allo scopo per il quale sono state destinate.

Articolo 13

- (1) I lavori di manutenzione delle aree pubbliche verdi vengono svolti dalla persona fisica o giuridica alla quale è stata concessa tale attività in conformità alla Delibera sulle attività comunali.
- (2) La persona fisica o giuridica che gestisce o amministra gli impianti pubblici sportivi, ricreativi o simili, aree commemorative, cimiteri e altri, ha il dovere di curare l'area pubblica verde nell'ambito di tali spazi, nonché di occuparsi della sua tutela e del rinnovamento.

Articolo 14

La sistemazione e la manutenzione delle aree pubbliche verdi comprende:

- la lavorazione e la preparazione del terreno, la coltivazione di piante e la semina dell'erba,
- la cura e il rinnovamento di alberi e arbusti ornamentali, aiuole, prati e altre piante,
- la manutenzione dei viali alberati e dei singoli alberi sul suolo pubblico, irrigazione, falciatura dell'erba e il diserbo,
- La rimozione di rami caduti, foglie e altri detriti,

- Il mantenimento e il ripristino di sentieri, recinzioni, panchine e altra attrezzatura sulle aree verdi,
- la raccolta dei rifiuti comunali dalle aree verdi,
- la rimozione di ghiaccio e neve dagli alberi e dagli arbusti ornamentali,
- le azioni di prevenzione delle malattie delle piante, la distruzione di organismi nocivi e continua implementazione della protezione del verde,
- la sistemazione e la manutenzione di vasi con piante ornamentali, di ceste appese e di sculture verdi,
- la manutenzione della vegetazione nei parchi gioco per bambini.

Articolo 15

- (1) Gli alberi, le siepi e altro verde ornamentale a fianco di superfici stradali devono essere mantenuti in ordine, in modo da non interferire sulla sicurezza e la visibilità nel traffico.
- (2) Gli alberi, le siepi e altro verde ornamentale a fianco di superfici stradali devono essere curati in modo da non coprire la segnaletica stradale, turistica e altra, l'illuminazione pubblica, ecc.
- (3) La guardia comunale ordinerà al proprietario del terreno, la rimozione dell'albero seccato o ammalato o dei rami che con la loro caduta potrebbero mettere in pericolo la sicurezza delle persone, del traffico o degli edifici nelle immediate vicinanze.
- (4) La rimozione di rami e alberi secchi e malati dalle aree verdi pubbliche viene effettuato solo con il consenso e l'opinione della persona autorizzata di cui all'articolo 13 della Delibera quando per tali lavori vengono impiegate persone terze.
- (5) Senza l'approvazione del Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale, sulle aree verdi pubbliche non devono essere svolti lavori, diversi da quelli di ordinaria manutenzione di queste superfici in conformità con il programma di sistemazione.
- (6) Durante la costruzione di edifici, attorno ai quali il piano prevede aree verdi, l'esecutore dei lavori è tenuto a preservare gli alberi esistenti sul terreno pianificato quale zona verde, e di proteggerli durante i lavori di costruzione in base al controllo e alle direttive delle guardie comunali e della persona competente di cui all'articolo 13 comma 1 della presente Delibera.
- (7) Durante il lavaggio e la pulizia delle aree pubbliche, è necessario fare attenzione affinché le acque di scarico non si versino sulle aree verdi (soprattutto nei vasi delle piante ornamentali e degli alberi).

Articolo 16

Per le parti delle aree verdi che sono state dichiarate oggetto naturale protetto (un albero specifico, viali alberati, un cespuglio, parco forestale) sono applicabili le norme vigenti in materia di protezione della natura.

Articolo 17

- (1) Per la protezione degli spazi verdi pubblici e la continua manutenzione del loro aspetto naturale, è vietato distruggere e danneggiare le aree verdi e la vegetazione nel loro interno con qualsiasi tipo di attività.
- (2) Senza l'approvazione del Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale sull'area verde pubblica è vietato in particolare:
 - tagliare i rami e cime, abbattere e rimuovere alberi, nonché rimuovere ceppi,
 - scavare nelle aree pubbliche verdi,
 - ricostruire quelle esistenti e costruire aree pubbliche verdi nuove se con regolamento specifico non è prescritto diversamente,
 - collocare oggetti, dispositivi, apparecchi, cartelloni, ecc.,
 - depositare materiale edile,
 - raccogliere i frutti, i rami e le foglie,
 - rimuovere gli alberi secchi,
 - togliere i frutti dagli alberi e dai cespugli, strappare e raccogliere fiori, rimuovere fiori e fasci d'erba, strappare rami dai cespugli e dagli alberi,
 - raccogliere e portare via i rami secchi, le cortecce e le foglie.

Articolo 18

- (1) Per proteggere le aree verdi pubbliche, in particolare è vietato:
 - scorsteggiare degli alberi, tagliare, intagliare, piegare, strappare, infilare coltelli, chiodi, affiggere manifesti e simili, bucare, calpestare, e danneggiare o inquinare gli alberi, gli arbusti e le siepi in altri modi,
 - incollare e attaccare manifesti, avvisi e altro sugli alberi, raccogliere piantine e frutti di piante legalmente protette
 - Distruggere prati, scavare ed asportare la terra, l'humus e le piante,
 - gettare carte e rifiuti, segatura, cenere, arbusti e rami tagliati e bruciarli,
 - gettare carcasse di animali morti,
 - portare e lasciar correre gli animali sui campi sportivi e da gioco per bambini e nei parchi,
 - danneggiare ed asportare alberi e cespugli, danneggiare gli alberi con materiale vario durante i lavori di costruzione, lo scarico e la consegna di materiale edile, legna, carbone o altro, inchiodare tavole

- e fare leva sul tronco,
 - danneggiare l'attrezzatura (ringhiere, panchine, i pali della recinzione e il fil di ferro, i tavoli, l'attrezzatura per la ricreazione, i giochi per bambini, gli abbeveratoi, gli acquedotti, i servizi igienici, l'illuminazione pubblica, i cestini per i rifiuti e le fontane), sporcare ed inquinare,
 - lasciare acque reflue, acidi, oli motore e ogni forma di inquinamento,
 - guidare, fermare e parcheggiare ogni tipo di veicolo, eccetto quelli che curano le aree verdi,
 - campeggiare senza autorizzazione,
 - consumare alcolici,
 - fare fuochi e dare fuoco agli alberi,
 - legare e appoggiare biciclette e altri veicoli agli alberi e alle siepi,
 - scaricare e immagazzinare materiale vario (legna da ardere, carbone, residui legnosi, ferro, lamiere e simili),
 - lavare e riparare veicoli,
 - gettare rifiuti e altri oggetti in piscine e fontane,
 - danneggiare le ringhiere che circondano le aree verdi e i parchi gioco per bambini,
 - fare altre attività che distruggerebbero le aree pubbliche verdi (gettare i mozziconi oppure le gomme da masticare, sputare, fare i bisogni e altro).
- (2) I veicoli parcheggiati su un'area pubblica verde verranno rimossi e trasferiti in posto apposito tramite terzi, il tutto a spese del proprietario del veicolo.

Zone pubbliche di traffico

Articolo 19

- (1) Le zone pubbliche di traffico vengono utilizzati conformemente alla loro finalità.
- (2) Le zone pubbliche di traffico vanno mantenute ordinate e pulite, affinché servano alle finalità alle quali sono destinate.
- (3) È vietato rovinare, danneggiare e inquinare le zone pubbliche di traffico, gli impianti e l'attrezzatura presente o quale parte integrante.
- (4) Il modo di utilizzare le strade non classificate, la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la gestione, le misure per proteggere le strade non classificate e il traffico su di loro e il controllo delle strade non classificate sul territorio della Città devono essere effettuati in conformità alla delibera sulle strade non classificate.

Articolo 20

- (1) Le zone pubbliche di traffico vengono mantenute da persona fisica o giuridica ce svolge l'attività comunale di pulizia.
- (2) Le zone pubbliche di traffico devono essere regolarmente pulite e lavate in conformità al programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale della città.
- (3) Devono partecipare alla manutenzione della pulizia delle zone pubbliche di traffico tutte le persone fisiche e giuridiche che utilizzano i suoli pubblici o sono proprietari, o possessori degli edifici, dei vani d'affari o di terreni a fianco a tali zone.

Articolo 21

- (1) La pulizia straordinaria delle zone pubbliche di traffico viene definita dal Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale.
- (2) La pulizia straordinaria delle zone pubbliche di traffico verrà definita quando a causa di condizioni meteorologiche avverse o di eventi simili le zone pubbliche di traffico saranno estremamente sporche, e quando sarà necessario pulirle in modo straordinario per altri motivi.
- (3) Le persone fisiche oppure giuridiche le cui azioni dovessero causare un eccessivo inquinamento delle zone pubbliche di traffico hanno l'obbligo di pulirle.
- (4) All'autore dell'eccessivo inquinamento di cui al comma 3 del presente articolo, la guardia comunale determinerà l'obbligo di pulizia della zona pubblica di traffico e la rimozione dei rifiuti, nel caso il medesimo non effettuasse la pulizia la stessa verrà effettuata tramite terzi.

Articolo 22

- (1) I proprietari e i possessori di edifici e vani d'affari nelle vicinanze delle zone pubbliche di traffico hanno l'obbligo di mantenere la pulizia dell'area pubblica davanti all'edificio, ai muri recintati e ai vani d'affari.
- (2) Hanno l'obbligo di effettuare la pulizia in modo tale da gettare i rifiuti raccolti nei recipienti oppure nei contenitori per il deposito dei rifiuti comunali.

Articolo 23

Sulle zone pubbliche di traffico non devono essere lasciati né gettati rifiuti di nessun genere, né possono venir inquinate in altro modo; viene in particolare vietato:

- gettare o lasciare fuori dai cestini e da altri contenitori per rifiuti vari rifiuti e svolgere altre attività che inquinano l'area pubblica;
- lasciare rifiuti sulle terrazze dei ristoranti;
- lasciare rifiuti sulle zone pubbliche al di fuori del tempo prescritto in cui è possibile lasciarli all'interno del complesso storico-culturale;
- invitare e tirare i passanti davanti ai vani d'affari e alle terrazze dei ristoranti a utilizzare i loro servizi;
- sedersi o mangiare e bere di fronte ai vani d'affari;
- consumare alcolici;
- gettare oggetti incandescenti nei cestini o in altri contenitori per i rifiuti;
- danneggiare cestini e contenitori per i rifiuti;
- depositare rifiuti di costruzione e posizionare oggetti, dispositivi e macchine nelle zone pubbliche senza l'approvazione del Settore amministrativo competente per le attività economia comunale;
- riparare, fare lavori di manutenzione e lavare veicoli sulle zone pubbliche;
- scaricare acque reflue e simili;
- lanciare e lasciare materiale pubblicitario dall'aereo, sulle macchine, sull'attrezzatura urbana di uso generale e su oggetti mobili o comunque distribuirli in altri modi senza debita autorizzazione;
- inquinare e buttare rifiuti e materiale di scarico in mare e sulle rive;
- incendiare i rifiuti;
- lasciare veicoli da traino;
- lasciare roulotte, veicoli con spazio adibito a zona letto e altri veicoli da traino;
- lasciare imbarcazione e relitti di imbarcazioni;
- lasciare veicoli danneggiati in incidenti stradali, relitti di automobili e automobili non registrati;
- eseguire attività di qualsiasi genere, o il loro tralascio, con le quali vengono inquinate oppure danneggiate le zone pubbliche (gettare i mozziconi oppure le gomme da masticare, sputare, fare i bisogni e altro);
- gettare e depositare rifiuti nei canali, nelle grate e altri impianti di scolo dell'acqua piovana;

Articolo 24

È vietato disegnare e scrivere messaggi vari e testi sulle zone pubbliche di traffico senza l'autorizzazione del Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale, eccetto la segnaletica stradale in conformità alle normative speciali.

Articolo 25

- (1) I veicoli coinvolti nel traffico non devono sporcare le zone pubbliche di traffico con perdite di olio, benzina, dissipando materiale, portando fango e simili.
- (2) I veicoli che trasportano materiale liquido o alla rinfusa devono avere le casse e la carrozzeria tali da non permettere fuoriuscite di materiale.
- (3) I veicoli che trasportano fieno, paglia, segatura, foglie e altro materiale sfuso devono coprire il carico con il telo, una fitta rete o comunque assicurare il carico in altro modo affinché non si versi per strada.
- (4) L'autista che dovesse sporcare la zona pubblica di traffico ha l'obbligo di rimuovere la sporcizia subito; nel caso non lo facesse, il Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale provvedere alla rimozione a spese dell'autista.

Articolo 26

- (1) Al fine di garantire la sicurezza nel traffico di veicoli e pedoni, così come anche la sicurezza e la salute della vita umana, tutte le aperture delle infrastrutture comunali (coperchi e armadietti, l'acquedotto, le tubature delle acque piovane e di scarico fecale, l'elettricità, le telecomunicazioni, ecc.) devono essere realizzate e installate conformemente alle regole specifiche e mantenuti funzionanti.
- (2) Le aperture delle infrastrutture comunale di cui al par. 1 di questo articolo devono essere sempre chiuse. Le aperture non devono fare rumore quando attraversate da veicoli e pedoni.
- (3) Il proprietario delle infrastrutture comunali ha il dovere di riparare o sostituire con urgenza i coperchi difettosi o usurati e che fanno rumore quando attraversati da veicoli.
- (4) Durante l'uso o la riparazione, i fori devono essere recintati con barriere e segnati con segni visibili in conformità alle norme di sicurezza sul lavoro.

Recinzioni, cortili, giardini e orti

Articolo 27

- (1) Le recinzioni che affiancano le aree pubbliche devono essere realizzate in conformità ai documenti di assetto territoriale della Città in modo da integrarsi con l'ambiente, e non devono essere realizzate con filo spinato, con elementi appuntiti e simili.
- (2) Le persone giuridiche e fisiche hanno l'obbligo di mantenere le recinzioni ordinate.
- (3) Le recinzioni che affiancano le aree pubbliche devono essere tenute in modo da non creare pericolo per i passanti e i proprietari e gli utenti hanno l'obbligo di occuparsi della manutenzione regolarmente

(sostituire e riparare parti danneggiate o usurate, verniciare, ecc.)

- (4) Le recinzioni di siepi ornamentali che affiancano le aree pubbliche di traffico devono essere regolarmente mantenute ed esteticamente formate in modo da non oltrepassare le linee regolative sull'area pubblica e non disturbare il traffico.
- (5) I proprietari o gli utenti delle recinzioni di siepi ornamentali hanno l'obbligo di ripulire il suolo pubblico dopo i lavori di manutenzione della recinzione, mentre i rifiuti vegetali creati devono essere eliminati con il composte o in altro modo adeguato. È vietato deporre i rifiuti vegetali nei bidoni per i rifiuti comunali misti.
- (6) Le recinzioni e i cancelli non devono estendersi con nessuna loro parte sul suolo pubblico (marciapiede, strada, ecc.).
- (7) Le recinzioni temporanee che vengono poste a fianco delle zone pubbliche per delimitare un cantiere, devono essere poste e mantenute in conformità ai regolamenti sull'edilizia, alle normative sulla sicurezza sul lavoro e alle disposizioni di questa Delibera.

Articolo 28

- (1) I cortili e i giardini degli edifici devono essere tenuti puliti e ordinati.
- (2) I proprietari, ovvero i possessori, devono mantenere e lavorare i cortili, i giardini, gli orti, i frutteti, i vigneti, i prati, le aiuole, i terreni edilizi non edificati e altre superfici simili visibili da zone pubbliche, in conformità alle loro finalità ed in tale modo contribuire all'assestamento della città e dell'insediamento.
- (3) I cortili, i giardini e gli orti devono essere utilizzati in modo tale che da essi non provenga nessun tipo di effetti negativi sulle zone pubbliche, gli edifici vicini, gli impianti comunali e su altre superfici.
- (4) Le piantagioni decorative, i frutteti e gli altri alberi non devono con i loro rami oltrepassare sulle zone pubbliche di traffico e non devono essere piantati in modo tale da interferire sulla visibilità nel traffico.
- (5) I proprietari e i possessori hanno l'obbligo di rimuovere regolarmente le erbacce attorno agli edifici residenziali e alle aree verdi nonché di falciare regolarmente il manto erboso che affianca le mura di cinta.
- (6) I proprietari e i possessori di mura attorno agli edifici residenziali e alle aree verdi hanno l'obbligo di rimuovere le erbacce dalle mura.
- (7) Le foglie, i fiori, i frutti e i rami che cadono sul suolo pubblico di traffico devono essere rimossi tempestivamente dai proprietari e il suolo pubblico deve essere ripulito.
- (8) È vietato bruciare qualsiasi tipo di rifiuti nei cortili e giardini.
- (9) È vietato tenere in cortili e giardini relitti di automobili e imbarcazioni, elettrodomestici, rifiuti di legno e metallo e altri oggetti che deturpano l'aspetto della via e dell'ambiente o che sono visibili dal suolo pubblico.

Illuminazione pubblica

Articolo 29

- (1) L'illuminazione pubblica deve essere realizzata nel rispetto degli standard ecologici e di sicurezza e delle condizioni tecniche richieste, considerando anche l'importanza di alcune zone degli insediamenti e parti di aree pubbliche, di zone di traffico e delle necessità dei cittadini.
- (2) È vietato danneggiare e rovinare i corpi illuminanti dell'illuminazione pubblica.
- (3) È vietato legare biciclette e altra attrezzatura ai pali dell'illuminazione pubblica.
- (4) Non è consentita l'affissione sui pali dell'illuminazione pubblica di avvisi, annunci, pubblicità e altro.
- (5) Eccezionalmente, è concesso mettere sui pali dell'illuminazione pubblica elementi decorativi di illuminazione.
- (6) L'illuminazione pubblica deve essere in funzione tutta la notte, ma in occasioni particolari la stessa può essere spenta; di ciò decide il Sindaco.
- (7) Per poter montare il sistema di video sorveglianza sui pali dell'illuminazione pubblica, è necessario ottenere la previa autorizzazione dal Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale.

Articolo 30

- 1) La persona giuridica o fisica che svolge l'attività di manutenzione dell'illuminazione pubblica ha il dovere della manutenzione regolare degli impianti di illuminazione pubblica conformemente al programma annuale di manutenzione dell'infrastruttura comunale.
- 2) Le attrezzature e gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà della Città non devono essere utilizzati senza l'approvazione del Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale.

Articolo 31

- 1) Per la distribuzione, la potenza e il tipo dell'illuminazione, nonché per la forma dei pali dell'illuminazione e dei corpi illuminanti da posizionare sul territorio del complesso storico-culturale o di un bene culturale a parte, è necessario ottenere la previa autorizzazione della Sovrintendenza.

- 2) I monumenti culturali che verranno definiti dall'organo amministrativo di cui al par. 1 di questo articolo devono essere illuminati.

Nomi, vetrine, insegne, tende e sistemi di protezione, antenne e condizionatori d'aria, video camere

Articolo 32

- 1) Le persone giuridiche e fisiche, che sono a ciò tenute ai sensi di regolamenti specifici, mettono sulle facciate degli edifici nei quali utilizzano un vano d'affari, ovvero, nel quale ha sede la loro attività, una targa con la denominazione dell'esercizio (nel testo che segue: denominazione).
- 2) La denominazione deve essere leggibile, formata esteticamente e tecnicamente, grammaticalmente corretto e bilingue.
- 3) Le persone giuridiche e fisiche di cui al par. 1 di questo articolo hanno l'obbligo di togliere la denominazione entro otto (8) giorni dal giorno di cessazione dell'attività nel vano d'affari.

Articolo 33

- 1) Le vetrine dei locali commerciali devono essere tecnicamente ed esteticamente definite, opportunamente illuminate e in conformità con l'aspetto dell'edificio e dell'ambiente circostante.
- 2) Le vetrine non devono essere sistemate in modo da mettere in pericolo i partecipanti nel traffico, ostacolare il passaggio dei pedoni ovvero in modo da ostacolare l'utilizzo delle zone pubbliche.
- 3) Nelle vetrine non si possono tenere imballaggi vuoti o immagazzinare merce.
- 4) Le vetrine devono essere regolarmente pulite e sistemate.
- 5) Le vetrine devono essere adeguatamente sistemate (tapparella o altro) anche quando nel vano d'affari non viene svolta alcuna attività, con l'avviso sulle ragioni del non svolgimento dell'attività e l'eventuale data di ripristino della stessa.
- 6) Pubblicità e informazioni possono essere affisse nelle vetrine solo se uniformate alla merce esposta e non devono essere attaccate ai vetri.
- 7) L'illuminazione delle vetrine deve essere realizzata conformemente alla tecnologia dell'illuminazione moderna e non deve illuminare direttamente la zona di traffico.
- 8) Le vetrine devono essere illuminate tutta la notte.
- 9) I possessori delle vetrine hanno il dovere di decorare adeguatamente le vetrine in occasione di festività o manifestazioni culturali, sportive ed economiche.

Articolo 34

- 1) Nell'ambito del complesso storico-culturale è vietato appendere abbigliamento e altri oggetti sulle porte, finestre, tende, cornicioni o in qualsiasi altro modo esibire sulla facciata dell'edificio nel quale si trova il vano d'affari, come pure esibire la merce sul suolo pubblico di fronte al vano d'affari.
- 2) Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, in occasione di importanti eventi pubblici, il Sindaco può autorizzare temporaneamente l'esposizione di merci e oggetti sulle facciate degli edifici e sugli spazi pubblici.
- 3) Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, il sindaco può approvare l'esposizione di quadri e opere d'arte, fotografie, cartoline e souvenir roviginesi e istriani originali sull'area pubblica, accanto alla facciata dell'edificio nel quale si trova lo spazio commerciale, mentre le modalità e le condizioni di esposizione sono stabilite da un regolamento a parte emanato dal sindaco.
- 4) La disposizione del comma 3 del presente articolo non riguarda l'abbigliamento, le calzature, gli accessori (borse, oggetti di galanteria e sim.), i prodotti alimentari, i requisiti da spiaggia, le conchiglie, gli oggetti di plastica, i prodotti per uso di massa e simili mercerie.

Articolo 35

- 1) Le insegne con il nome del vano d'affari ovvero del negozio o dell'attività possono essere collocati sulla facciata, di regola sopra l'apertura d'ingresso del vano d'affari, e sotto la prima cornice dell'edificio.
- 2) Le insegne devono essere mantenute pulite, ordinate e corrette, mentre quelle usurate devono essere cambiate. È vietato sporcare, danneggiare o rovinare le insegne.
- 3) Le insegne non devono essere poste se ciò provocherebbe pericolo per i partecipante nel traffico, disturberebbe il passaggio dei pedoni o impedirebbe l'uso di aree pubbliche.
- 4) Le insegne possono essere illuminate in conformità con le tecnologie di illuminazione moderne, ma non devono illuminare direttamente le zone di traffico.
- 5) In conformità alle disposizioni della presente Delibera e di regolamenti specifici, le persone giuridiche e fisiche hanno il dovere di ottenere l'autorizzazione per il posizionamento delle insegne.

Articolo 36

- 1) Sulle parti esterne degli edifici possono essere posizionate tende e altri dispositivi di sicurezza.
- 2) I proprietari e gli utenti devono mantenere le tende e i dispositivi di sicurezza puliti e funzionanti, e riparare eventuali danni.

- 3) Le tende e i dispositivi di sicurezza non devono essere posti se ciò provocherebbe pericolo per i partecipante nel traffico, disturberebbe il passaggio dei pedoni o impedirebbe l'uso di aree pubbliche.
- 4) In conformità alle disposizioni della presente Delibera e delle prescrizioni particolari, le persone giuridiche e fisiche hanno il dovere di ottenere l'autorizzazione per il posizionamento di tende e dispositivi di sicurezza.
- 5) È vietato collocare i corpi illuminanti sulle parte esterne degli edifici nell'ambito del complesso storico - culturale.

Articolo 37

- 1) Le antenne sono dispositivi che vengono utilizzati per di ricevere i programmi televisivi terrestri e satellitari, e possono essere installate nella zona sopra la cornice del tetto. Di regola, per le necessità di un edificio viene installata un'antenna comune.
- 2) Se l'edificio sul quale viene montata l'antenna ha il tetto spiovente, l'antenna viene posizionata sulla parte spiovente verso il cortile; se l'edificio ha il tetto piano, l'antenna viene posizionata lontano dal bordo del tetto.
- 3) Il corpo esterno dell'impianto che serve per la climatizzazione dei vani abitativi e d'affari (nel testo che segue: climatizzatore) e gli elementi necessari per il montaggio e il funzionamento dell'impianto, vanno posizionati, di regola, sugli edifici in modo che non siano visibili dalle aree pubbliche, ovvero in modo che non siano visibili da tutte quelle zone che vengono utilizzate come pubbliche.
- 4) I condizionatori si possono collocare all'interno delle aperture sulle facciate (finestre, porte, vetrine) a condizione che la parte esterna del dispositivo sia parallela agli infissi esterni, mentre il canale attraverso la superficie dell'apertura deve essere coperta con le persiane. I condizionatori si possono collocare anche sulla facciata del cortile, di regola nella parte al pianterreno e raggruppati nel complesso.
- 5) I proprietari e i possessori hanno l'obbligo di mantenere e controllare regolarmente le antenne e i climatizzatori.
- 6) Il proprietario o il possessore ha l'obbligo di rimuovere, riparare o cambiare le antenne e i climatizzatori per i quali esiste il sospetto che siano difettosi o rappresentino pericolo diretto per la vita e la salute delle persone.
- 7) Il proprietario o il possessore del condizionatore ha l'obbligo di assicurare il deflusso dell'acqua di condensa in modo che non scorra sulle aree pubbliche.

Articolo 38

- 1) Le persone fisiche e giuridiche possono montare sulle parti esterne degli edifici telecamere di sicurezza e gli impianti d'allarme per la sorveglianza di edifici privati.
- 2) I proprietari e i possessori devono mantenere le camere per la videosorveglianza e gli impianti d'allarme puliti e funzionanti, e ogni danno deve essere riparato.
- 3) Le camere per la videosorveglianza e gli impianti d'allarme non devono essere poste se ciò provocherebbe pericolo per i partecipante nel traffico, disturberebbe il passaggio dei pedoni o impedirebbe l'uso di aree pubbliche.
- 4) Le persone giuridiche e fisiche di cui al par. 1 di questo articolo hanno il dovere di ottenere autorizzazioni apposite conformi a regolamenti specifici.

Articolo 39

- 1) È vietato mettere sulle parti esterne degli edifici, dei giardini e dei cortili, adiacenti alla superficie di destinazione pubblica, oggetti di qualsiasi genere, impianti e attrezzature (che in base a prescrizioni particolari lavorano senza licenza edilizia e progetto principale) contrariamente alle disposizioni della presente Delibera.
- 2) Nel complesso storico-culturale della città è vietato mettere sulle parti esterne degli edifici, dei giardini e dei cortili, adiacenti alla superficie di destinazione pubblica, oggetti di qualsiasi genere, impianti e attrezzature (che in base a prescrizioni particolari lavorano senza licenza edilizia e progetto principale) senza il parere ossia la previa approvazione della Soprintendenza ai beni culturali, contrariamente alle disposizioni della presente Delibera ossia senza l'autorizzazione dell'organo dell'amministrazione comunale competente.
- 3) Il Sindaco può con Regolamento a parte e in conformità con le disposizioni della presente Delibera prescrivere nel dettaglio le condizioni, i termini e le modalità di collocazione di oggetti, impianti e attrezzature di cui al comma 1 e 2 del presente articolo e il procedimento di rilascio dell'autorizzazione.

Annunci e pubblicità

Articolo 40

- 1) I manifesti, gli annunci e le altre pubblicazioni di carattere informativo, le quali sono generalmente di carattere temporaneo, possono essere affissi solo sulle bacheche, cartelloni e armadietti pubblicitari (nel testo che segue: luoghi di affissione) forniti dalla Città ovvero dalla persona fisica o giuridica

- designata dalla Città.
- 2) Le località dei luoghi di affissione vengono definite dal Sindaco, su proposta del Settore amministrativo competente per gli affari di pianificazione territoriale.
 - 3) I manifesti, gli annunci e le altre pubblicazioni di carattere informativo vengono affisse dalla persona fisica o giuridica autorizzata, alla quale vengono affidati in gestione i luoghi di affissione.
 - 4) La gestione dei luoghi di affissione comprende:
 - il ritiro e l'affissione di annunci, manifesti e di altre pubblicazioni,
 - la cura dell'aspetto estetico e ordinato dei luoghi di affissione e la manutenzione degli stessi,
 - il controllo del rispetto del bilinguismo,
 - la rimozione di annunci, manifesti e altre pubblicazioni alla scadenza del periodo di affissione o su ordine nella guardia comunale. ,
 - (5) I manifesti, gli annunci e le altre pubblicazioni devono essere esteticamente formati, grammaticalmente corretti e bilingui.
 - (6) La persona autorizzata per la gestione dei luoghi di affissione non deve affiggere gli annunci che non sono scritti in conformità alle disposizioni di questo articolo.

Articolo 41

- (1) Le pubblicità, i banner pubblicitari, le tele e le tabelle, gli armadietti pubblicitari e gli altri oggetti e dispositivi che vengono utilizzati per la pubblicità (che in base a prescrizioni particolari lavorano senza licenza edilizia e progetto principale) possono essere messi sul terreno e negli edifici di proprietà in conformità con le disposizioni della presente Delibera e alle disposizioni della documentazione metodico-ambientale.
- (2) Nel complesso storico-culturale della città è vietato mettere gli oggetti di cui al comma 1 di questo articolo senza il parere ossia previa approvazione della Soprintendenza e senza l'autorizzazione dell'organo dell'amministrazione comunale competente.
- (3) Il Sindaco può con Regolamento a parte e in conformità con le disposizioni della presente Delibera prescrivere nel dettaglio le condizioni, i termini e le modalità di collocazione di oggetti di cui al comma 1 del presente articolo e il procedimento di rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 42

- (1) È vietata l'affissione di manifesti, annunci e pubblicità sulle facciate degli edifici, sulle ringhiere, i pali dell'illuminazione pubblica, le cabine telefoniche, gli alberi, ecc.
- (2) È vietato danneggiare i luoghi di affissione, i manifesti, gli annunci, le pubblicità e le altre pubblicazioni affisse.
- (3) È vietata la pubblicità non autorizzata e l'affissione di manifesti, annunci, pubblicità e di altre pubblicazioni sui luoghi di affissione e in aree pubbliche nonché su pezzi di edifici al di fuori di esse (muri recintati e sim.).
- (4) Tutti i costi per la rimozione di spazi pubblicitari, manifesti e pubblicità posti illegalmente e la pulizia delle superfici sulle quali gli stessi non potevano essere messi, sono a carico della persona fisica o giuridica che li ha affissi o della persona la quale, in base al contenuto del manifesto, dell'annuncio o della pubblicazione, può essere definita come proprietario.
- (5) Eccezionalmente, il Sindaco può autorizzare, in occasioni particolari, l'affissione pubblica anche in altri posti a condizioni speciali.
- (6) Sul territorio della Città è vietato lasciare volantini sulle aree pubbliche e verdi, ed in particolar modo lasciarli sui veicoli parcheggiati e in posti simili.

Esibizione di bandiere e di elementi decorativi

Articolo 43

- (1) La bandiera della Repubblica di Croazia viene esibita nei giorni festivi della Repubblica di Croazia, nei giorni di lutto della Repubblica di Croazia, per il Giorno della Città ed in altre occasioni stabilite per legge; può inoltre essere esibita anche in occasione di adunate pubbliche (politiche, scientifiche, artistico-culturali, sportive e altre), e precisamente:
 - su edifici pubblici e commerciali, spazi ed edifici culturali, sportivi e di istituzioni simili,
 - sulle aste porta bandiere nel parco di Valdibora e in Piazza dello squero.
- (2) Nei giorni di lutto nella Repubblica di Croazia le bandiere vengono issate a mezza asta.

Articolo 44

Sulla facciata dell'edificio dell'Amministrazione comunale, a fianco della bandiera della Repubblica di Croazia, sono perennemente issate la bandiera della Città di Rovinj-Rovigno, della Regione Istriana, della Comunità nazionale italiana e dell'Unione europea.

Articolo 45

- 1) Le bandiere vengono poste e se ne occupano i proprietari degli edifici e dei vani commerciali.
- 2) Le bandiere poste sui luoghi specifici di cui all'articolo 43 di questa Delibera vengono poste e se ne

occupa la Città di Rovinj-Rovigno, ovvero l'istituzione culturale, sportiva, di istruzione o simile che utilizza tale spazio.

- 3) Le bandiere, i loro standardi e i supporti devono essere uniformati, come anche i luoghi e il modo in cui vengono posti.
- 4) È vietato esibire bandiere usurate, disordinate o danneggiate.

Articolo 46

- 1) Mettere le bandiere nei vani d'affari o nelle vetrine impegna a un aspetto particolare di tali spazi a questo scopo (elementi decorativi).
- 2) Le bandiere vanno issate sugli edifici il giorno prima del giorno festivo, della manifestazione politica o di altra specie, e vengono tolte il giorno dopo l'occasione particolare.

Articolo 47

Le bandiere possono essere esibite, ovvero issate solo in conformità allo Statuto della Città, alle disposizioni di questa Delibera, ad altri atti generali della Città ed alle disposizioni di legge.

Monumenti, targhe commemorative, sculture e oggetti simili

Articolo 48

- 1) Sul territorio della Città, monumenti, targhe commemorative, sculture e oggetti simili (nel testo che segue: monumenti) possono essere messi su edifici, terreni ed altri spazi.
- 2) Per la messa e la rimozione di monumenti, è necessario ottenere le autorizzazioni necessarie dagli organi competenti.

Articolo 49

Per mettere un monumento, il richiedente deve allegare alla domanda uno schizzo, la descrizione tecnica, la località e la motivazione della necessità di posa di tale monumento.

Articolo 50

Il Settore amministrativo competente per gli affari di pianificazione territoriale ha il dovere di ottenere il previo consenso della Sovrintendenza quando si tratta di mettere o rimuovere un monumento per il quale viene accertato il valore di monumento culturale o se si tratta di mettere un monumento in una zona o su un oggetto che è monumento culturale.

Articolo 51

Quando il monumento viene posto su un edificio o terreno di proprietà di un'altra persona fisica o giuridica, il richiedente deve ottenere anche il consenso del proprietario, in conformità al regolamento sulla proprietà.

Articolo 52

- 1) I monumenti devono essere mantenuti puliti e protetti dalla rovina.
- 2) È vietato sporcare, danneggiare, rovinare i monumenti, scrivere e disegnare su di loro o in qualsiasi altro modo deturpare il loro aspetto.
- 3) È vietato utilizzare i monumenti per giochi, attività sportive, passeggiate di cani e per altre finalità inappropriate.
- 4) Il Settore amministrativo competente per gli affari di economia svolge la manutenzione dei monumenti oppure la persona giuridica/fisica alla quale sono stati affidati i lavori di manutenzione.

Attrezzatura urbana in uso generale

Articolo 53

- 1) Si intende per attrezzatura urbana in uso generale l'attrezzatura che può essere utilizzata pubblicamente da tutti alle stesse condizioni allo scopo di applicare l'ordine comunale e di incrementare lo standard comunale.
- 2) Viene considerata attrezzatura urbana: i bagni pubblici e le docce, gli orologi pubblici, la segnaletica informativa pubblica, le fontane, le fontanelle pubbliche, le cabine telefoniche e le cassette postali, le panchine, le rastrelliere per biciclette, i paletti e le barriere, i cestini per i rifiuti, i bancomat e le macchinette per il pagamento del parcheggio, i caricabatteria per le automobili elettriche, i sistemi di video sorveglianza, ecc.

Articolo 54

- 1) I bagni pubblici e le docce vengono messi o costruiti nei luoghi dove se ne valuta la necessità.
- 2) I bagni pubblici provvisori (i bagni chimici) vengono posizionati su autorizzazione del Settore amministrativo competente per le attività di economia comunale.
- 3) I bagni pubblici e le docce stabili vengono costruiti ai sensi di legge specifica.
- 4) I bagni pubblici e le docce devono avere gli accessori necessari e devono essere ordinati, funzionali

- e devono soddisfare le condizioni tecniche e igieniche.
- 5) I bagni pubblici e le docce sul territorio della Città vengono gestiti dalla persona fisica o giuridica alla quale sono stati affidati in gestione, ovvero dal fornitore dei bagni chimici.
 - 6) I bagni pubblici e le docce nonché la zona circostante devono essere puliti e ordinati; sull'ingresso deve essere esposto il listino prezzi (quando sono a pagamento) e le condizioni di utilizzo in lingua croata, italiana, inglese e tedesca.

Articolo 55

- 1) La segnaletica pubblica informativa (tabelle, segnali, totem, piantine, pannelli multimediali e simili) possono essere posizionati in tutte le zone pubbliche della Città.
- 2) La segnaletica pubblica informativa deve essere ordinata e pulita, le informazioni esatte e scritte ed almeno bilingui.
- 3) Il Sindaco può se necessario emanare il regolamento sulla segnaletica non stradale ossia informativa.

Articolo 56

- 1) Sulle aree pubbliche e verdi possono venir costruite e posizionate fontane e altri oggetti ornamentali simili.
- 2) Sulle aree pubbliche e verdi possono venir costruite e posizionate fontanelle pubbliche.
- 3) Sulle fontanelle pubbliche è vietato lavare automobili, imbarcazioni e simili.
- 4) Sull'utilizzo delle fontanelle pubbliche per altri scopi decide il Sindaco.

Articolo 57

- 1) È possibile mettere sulle aree pubbliche gli orologi pubblici.
- 2) Le persone fisiche e giuridiche possono mettere orologi sugli edifici che utilizzano, previa autorizzazione del Settore amministrativo competente per le attività di pianificazione territoriale.
- 3) Le cabine telefoniche pubbliche e le cassette della posta possono essere posizionate nelle zone pubbliche e sulle parti esterne degli edifici in conformità alla valutazione dello stato nelle singole aree.
- 4) Le cabine telefoniche pubbliche e le cassette della posta devono essere funzionali, ordinati e puliti.

Articolo 58

- 1) Le panchine e le rastrelliere per le biciclette possono essere messe nelle zone pubbliche e verdi, n conformità alla valutazione dello stato nelle singole aree.
- 2) Le rastrelliere per le biciclette devono essere messe in modo da concedere massima utilizzabilità.
- 3) I paletti e le barriere possono essere messi nelle zone pubbliche e verdi.
- 4) È vietato dormire sulle panchine e sedersi sugli schienali delle stesse.
- 5) È vietato lasciare biciclette rotte o danneggiate sulle rastrelliere per biciclette. .
- 6) È vietato togliere e danneggiare i paletti e le barriere.

Articolo 59

- 1) Bidoni e cestini per la raccolta dei rifiuti possono essere messi negli spazi pubblici e verdi.
- 2) I bidoni e i cestini devono essere regolarmente svuotati; di ciò si occupa l'azienda comunale cittadina la quale svolge l'attività di ritiro e smaltimento dei rifiuti in conformità a regolamenti specifici.
- 3) I bidoni e i cestini devono essere fatti in materiale adatto e definiti esteticamente.
- 4) Per il posizionamento dei cestini per la raccolta dei rifiuti possono essere utilizzati i pali, i muri della case, le ringhiere lungo i marciapiedi, basamenti a se stanti e aree verdi pubbliche.
- 5) È vietato mettere i bidoni e i cestini per i rifiuti sui pali dei segnali stradali, sugli alberi e sulla aste porta bandiera, come anche in altri luoghi nei quali deturperebbero l'aspetto dell'insediamento, dell'edificio o interferirebbero con il traffico.
- 6) È vietata qualsiasi raccolta organizzata non autorizzata di rifiuti sul territorio della Città.

Articolo 60

- 1) I bancomat possono essere messi nelle zone pubbliche o integrati sulle facciate degli edifici soltanto con la previa Autorizzazione scritta del settore amministrativo competente per le attività di economia comunale, mentre per i bancomat all'interno del complesso storico - culturale con il previo parere/consenso della competente Soprintendenza.
- 2) I segni e le macchinette per il pagamento del parcheggio possono essere messi nelle zone pubbliche soltanto con la previa Autorizzazione degli organismi competenti determinati con la presente Delibera.
- 3) I caricabatteria per le automobili ibride ed elettriche possono essere messi nelle zone pubbliche soltanto con la previa Autorizzazione degli organismi competenti determinati con la presente Delibera e gli stessi devono essere realizzati ai sensi delle normative prescritte e con relativo attestato.

Articolo 61

- 1) I sistemi di videosorveglianza (telecamere) possono essere posizionati su superfici pubbliche per la sicurezza privata nelle zone pubbliche, in conformità alle disposizioni della Legge sulla sicurezza privata vigente e con l'autorizzazione dell'organo comunale competente.
- 2) I sistemi di videosorveglianza (telecamere) per la gestione del traffico possono essere posizionati su superfici pubbliche, in conformità alle disposizioni della vigente Legge sulla sicurezza nel traffico su strada.
- 3) Gli altri sistemi di videosorveglianza (web cam, telecamere panoramiche, telecamere per il monitoraggio delle condizioni nell'ambiente naturale, telecamere per il monitoraggio delle condizioni climatiche, ecc.) possono essere posizionate su superfici pubbliche in conformità alle disposizioni di questa Delibera, a meno che non sia prescritto diversamente da altri regolamenti.

Articolo 62

- (1) Le località, l'aspetto e la forma (le condizioni) dell'attrezzatura urbana in uso generale vengono definite dal Settore amministrativo competente per gli affari di pianificazione territoriale, mentre il Sindaco può con regolamento a parte e in conformità con le disposizioni della presente Delibera prescrivere nel dettaglio le condizioni, i termini e le modalità di collocazione dell'attrezzatura urbana di cui all'articolo 53 nonché il procedimento di rilascio dell'autorizzazione.
- (2) Per il posizionamento e la rimozione dell'attrezzatura urbana è necessaria l'autorizzazione del Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale, a meno che non sia prescritto diversamente da altri regolamenti.
- (3) Se gli impianti di cui al paragrafo precedente vengono posizionati all'interno del complesso storico-culturale della città, oppure a fianco di oggetti di valore storico-culturale, è necessaria la previa autorizzazione della Sovrintendenza.
- (4) L'attrezzatura urbana in uso generale di cui all'art. 53 di questa Delibera deve essere posizionata in modo da non mettere in pericolo la sicurezza di persone e immobili, la sicurezza del traffico ovvero dell'utilizzo delle aree verdi e pubbliche.

Articolo 63

- (1) La manutenzione dell'attrezzatura urbana è di competenza del Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale, o della persona fisica o giuridica alla quale sono stati delegati i lavori di manutenzione dell'attrezzatura urbana, o dalla persona autorizzata a nome del proprietario dell'attrezzatura urbana in uso generale.
- (2) L'attrezzatura urbana in uso generale deve essere funzionale, ordinata e pulita.
- (3) È vietato rovinare, spostare, utilizzare in modo improprio, scriverci o disegnarci sopra o deturpare in qualsiasi altro modo l'attrezzatura urbana in uso generale.

Campi sportivi e da gioco per bambini, aree da picnic e zone simili**Articolo 64**

- (1) Le aree pubbliche ricreative, i campi sportivi e da gioco e altri impianti sportivi pubblici e le attrezzature ivi presenti, come anche le aree da picnic devono essere mantenute ordinate e funzionali e devono essere utilizzate in conformità alla loro finalità.
- (2) Nelle zone e nelle strutture di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere messe in un luogo visibile disposizioni bilingui sul mantenimento dell'ordine, della pulizia, sulla tutela del verde e le modalità di utilizzo.
- (3) Si occupano dell'ordine e della manutenzione degli spazi e delle strutture di cui al paragrafo 1 del presente articolo persone fisiche o giuridiche alle quali tali aree sono state date in utilizzo o in gestione, oppure il settore competente della città tramite persona autorizzata per tale attività.
- (4) È vietato rovinare, utilizzare in modo improprio, scrivere o disegnare sopra o sporcare e deturpare in qualsiasi altro modo le aree e gli impianti di cui al par. 1 del presente articolo.

Articolo 65

- (1) I parchi giochi per bambini sono beni pubblici e la loro manutenzione è di competenza della Città tramite il Settore amministrativo competente per la manutenzione dell'attrezzatura. Dei parchi giochi situati all'interno di giardini di strutture private o pubbliche si occupano i proprietari o i possessori.
- (2) Nella pianificazione e costruzione dei parchi giochi è necessario tenere in considerazione il fatto che le attrezzature devono soddisfare le normative prescritte.
- (3) Nei parchi di cui al par. 1 del presente articolo ci deve essere un numero sufficiente di cestini per rifiuti, panchine e di altre attrezzature urbane di uso generale.
- (4) Il personale autorizzato effettua regolari controlli sull'utilizzo e la funzionalità dell'attrezzatura nei parchi giochi per bambini; il controllo viene svolto conformemente al piano di controllo dei parchi giochi approvato dal Settore amministrativo competente per le attività di economia comunale.
- (5) È vietato rovinare, spostare, utilizzare in modo improprio, scriverci o disegnarci sopra o sporcare e deturpare in qualsiasi altro modo l'attrezzatura dei parchi giochi.

Stazioni, fermate e parcheggi

Articolo 66

- (1) Gli edifici delle stazioni, le sale d'attesa aperte, i servizi sanitari e le sale di fronte alla stazione, nonché le sale d'attesa per il traffico stradale e navale, devono essere pulite, funzionali e devono soddisfare le condizioni tecniche ed igieniche.
- (2) Le fermate dei trasporti pubblici sul territorio della Città devono essere di regola coperte e attrezzate con panchine, cestini per i rifiuti nonché mantenute ordinate e funzionali; eventuali danni devono essere sanati nel più breve tempo possibile.
- (3) Sono responsabili della sistemazione e della manutenzione degli impianti di cui al presente articolo i loro proprietari o i gestori.
- (4) Le fermate dei trasporti pubblici sul territorio della Città vengono definite in base a disposizioni specifiche a seconda delle necessità.

Articolo 67

- (1) I parcheggi sono zone di traffico pubbliche previste per il traffico stazionario dei veicoli.
- (2) I parcheggi devono essere mantenuti puliti ed ordinati. Nelle aree di parcheggio deve essere mantenuto l'ordine, e i veicoli devono essere parcheggiati all'interno del posto macchina segnato o all'interno di parcheggi sterrati in base ai segnali stradali verticali e a seconda degli schemi di parcheggio definiti.
- (3) Si occupa della manutenzione dei parcheggi il proprietario o la persona giuridica o fisica alla quale è stata affidata la gestione del parcheggio.
- (4) Sui parcheggi è vietato lasciare tutti i veicoli nel senso contrario rispetto alla segnaletica presente.
- (5) Sui parcheggi è vietato il commercio illegale, le soste con i camper, il trasbordo di merci e simili attività non conformi alla sua finalità, senza l'approvazione del Settore amministrativo competente per le attività di economia comunale o senza l'autorizzazione della persona fisica o giuridica alla quale è stata affidata la gestione del parcheggio.

Mercati

Articolo 68

- (1) I mercati al dettaglio (nel testo che segue: mercati) sul territorio della Città sono posti organizzati e attrezzati sui quali si svolge il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non.
- (2) L'area del mercato deve essere pulita, e tutti i chioschi e le altre attrezzature in funzione del mercato devono essere ordinati e devono soddisfare le condizioni tecniche e sanitarie minime.

Articolo 69

- (1) La persona giuridica o fisica alla quale è stata assegnata l'attività comunale del mercato al dettaglio, ha l'obbligo di pulire, lavare e risistemare il mercato allo scadere dell'orario di lavoro (spostare, ovv. mettere a loro posto le panchine e le altre attrezzature in luogo apposito).
- (2) La persona giuridica che svolge l'attività comunale del mercato al dettaglio approva l'ordine di mercato
- (3) La persona giuridica o fisica alla quale sono stati affidati il mercato al dettaglio e la fiera ha l'obbligo di mantenere e di provvedere alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti nell'area del mercato e della fiera nonché delle zone immediatamente circostanti a tali aree.

III. ORDINE NELL'EDILIZIA, NEGLI SCAVI, NEL CARICO-SCARICO DI MERCI E MATERIALE

Ordine nell'edilizia

Articolo 70

- (1) Per lo scarico, la sistemazione e il carico del materiale edilizio, il montaggio dell'impalcatura, e la riparazione delle parti esterne degli edifici nonché per gli altri lavori edilizi, viene in primo luogo utilizzato il proprio terreno, ma può essere, temporaneamente, utilizzato anche il suolo pubblico o altro terreno di proprietà della Città.
- (2) L'autorizzazione per l'utilizzo del suolo pubblico o di altro suolo per i lavori di cui al par. 1 del presente articolo, viene rilasciata su richiesta dell'esecutore dei lavori o dell'investitore, dal Settore amministrativo competente per le attività di economia comunale.
- (3) L'autorizzazione di cui al par. 2 del presente articolo definirà le condizioni e il modo di scarico e di sistemazione del materiale edilizio, il montaggio dell'impalcatura, le misure di sicurezza, i termini e gli orari di lavoro, i motivi di ritiro dell'autorizzazione, nonché l'importo dell'imposta per l'utilizzo del suolo pubblico.
- (4) L'autorizzazione di cui al par. 2 del presente articolo verrà annullata nel caso in cui si dovesse accertare che l'investitore o l'esecutore dei lavori non rispettino le condizioni prescritte in conformità

all'autorizzazione concessa.

Articolo 71

Durante il divieto provvisorio dei lavori di costruzione, il che viene determinato con delibera specifica, non è possibile concedere nemmeno l'uso del suolo pubblico per il montaggio dell'impalcatura e l'esecuzione di lavori sulle parti esterne degli edifici, salvo casi eccezionali, al fine di proteggere la proprietà e la salute delle persone, o per l'esecuzione di lavori di interesse generale.

Articolo 72

- (1) Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 70 della presente Delibera l'investitore o l'esecutore dei lavori ha il dovere di presentare la domanda con allegata la documentazione pertinente:
 - la prova della notifica dell'inizio della costruzione all'ufficio competente per il rilascio dei permessi di costruzione nel caso di opere che richiedono un atto di costruzione o la dichiarazione dell'investitore o dell'imprenditore con la quale si dichiara che verranno eseguiti lavori che non richiedono un atto di costruzione,
 - l'estratto dal libro fondiario per l'oggetto sul quale verranno eseguiti i lavori (fotocopia o estratto elettronico),
 - i dati relativi agli appaltatori contrattuali e al sopralluogo,
 - la descrizione del lavoro previsto o la fattura certificata con la descrizione delle opere previste,
 - il contratto per lo smaltimento dei rifiuti con il Servizio comunale s.r.l. Rovigno,
 - la delibera/previa autorizzazione della Sovrintendenza per l'edilizia e i lavori sugli edifici che si trovano all'interno del complesso storico-culturale (ad es. ricostruzione della facciata, del tetto, scavi delle fondamenta, cambio degli infissi esterni e delle attrezzature sulle facciate, ecc.) ,
 - la fotocopia del libretto di circolazione se si tratta di lavori che vengono svolti nella zona pedonale,
 - altri documenti pertinenti al rilascio dell'autorizzazione prescritti sui moduli ufficiali della domanda ovvero su richiesta dell'impiegato ufficiale che si occupa del caso.
- (2) Le prove richieste di cui al paragrafo precedente possono essere consegnate in fotocopia, ma il richiedente ha l'obbligo di presentare gli originali a vista in caso di richiesta da parte del Settore amministrativo competente per le attività di economia comunale.

Articolo 73

- (1) Durante l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 70 della presente Delibera bisogna garantire il buon funzionamento del traffico pedonale e stradale. La parte occupata del suolo pubblico deve essere recintata con recinzione adeguata e sul pavimento deve essere posta un telo protettivo o cosa simile. La recinzione deve essere regolarmente visionata, mentre dal tramonto all'alba, come anche in caso di nebbia, deve essere debitamente segnalata e illuminata con illuminazione aggiuntiva.
- (2) Il materiale edilizio deve essere sempre conservato in maniera ordinata e in modo tale da non impedire il deflusso delle acque piovane.
- (3) L'utente del suolo pubblico ha l'obbligo di assicurare che il materiale non si riverserà sul suolo pubblico.

Articolo 74

- (1) Il passaggio sotto l'impalcatura deve essere protetto dalla dispersione e dalla caduta di materiale con un tetto di protezione alto almeno 2,20 m sopra il suolo pubblico, mentre l'impalcatura deve essere montata in modo tale da consentire il passaggio sotto di essa.
- (2) L'utente del suolo pubblico ha il dovere di organizzare il cantiere in conformità alla legge che disciplina l'edilizia e di assicurare le condizioni minime di sicurezza e di salute richieste per i cantieri in conformità a regolamento specifico.
- (3) Oltre alla protezione orizzontale, bisogna assicurare anche la protezione verticale dell'impalcatura. Il tetto di protezione verso la strada deve estendersi almeno 60 cm di fronte alla direzione dell'impalcatura, e su tutte le parti aperte deve essere chiuso con una ringhiera di protezione alta almeno 60 cm. Se il tetto di protezione si estende sopra la strada, sotto il tetto bisogna lasciare uno spazio libero dell'altezza minima di 4,5 m e ciò in modo da non ostacolare il traffico.

Articolo 75

- (1) Nel caso in cui la costruzione dovesse venir sospesa per qualsiasi motivo per un periodo più lungo di dieci (10) giorni o l'autorizzazione venisse ritirata, l'utente del suolo pubblico ha il dovere di togliere l'impalcatura e il materiale dal suolo pubblico su ordine della guardia comunale.
- (2) Nel caso in cui l'utente del suolo pubblico non dovesse agire come da ordine del paragrafo precedente, l'esecuzione dell'ordine verrà effettuata tramite persone terze a spese dell'esecutore dei lavori o dell'investitore.
- (3) L'utente del suolo pubblico ha il dovere, entro 24 ore dal termine dei lavori e dalla rimozione del materiale, di informare le guardie comunali di non aver più bisogno del suolo occupato.
- (4) Dopo la fine dei lavori l'utente del suolo pubblico ha il dovere di ripristinare il suolo nello stato in cui era prima dell'esecuzione dei lavori.

Articolo 76

- (1) La guardia comunale effettuerà il controllo del suolo pubblico utilizzato e nel caso dovesse constatare danneggiamenti, ordinerà in forma scritta all'utente del suolo pubblico di ripristinare l'area interessata nello stato originale a proprie spese entro un termine stabilito.
- (2) Nel caso in cui l'utente non dovesse agire come da ordine di cui al par. 1 del presente articolo, i lavori ordinati verranno eseguiti tramite persona terza a spese dell'utente.

Articolo 77

Nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 70 della presente Delibera e di esecuzione di altri lavori di costruzione l'utente delle aree pubbliche è tenuto a prendere le misure necessarie per prevenire l'inquinamento degli spazi pubblici:

- pulire le aree pubbliche che circondano il cantiere da tutti i tipi di materiale edile e di altro tipo, da fango e simili, nonché da deposizioni che si creano sul suolo pubblico quale conseguenza dell'esecuzione dei lavori di cui al par. 1 del presente articolo,
- bagnare il materiale di scarto nella fase di demolizione dell'edificio in modo da prevenire la formazione di fango e polvere,
- prevenire la contaminazione del sistema di drenaggio delle acque piovane,
- collocare correttamente l'impalcatura oppure il recinto (senza foratura oppure fissazione sull'area pubblica)
- deporre il materiale edilizio entro i confini del cantiere in modo da non ostacolare il traffico e il deflusso dell'acqua, e affinché il materiale non si estenda sul suolo pubblico.

Articolo 78

- (1) L'utente del suolo pubblico che pulisce il suolo pubblico, ha il dovere di pulire lo stesso in modo da non sollevare la polvere, raccogliendo i rifiuti nei contenitori appositi e smaltirli correttamente.
- (2) È vietato gettare o lasciare il materiale edilizio di scarto nei bidoni o cestini, o a fianco a essi, o in qualsiasi altro posto sul suolo pubblico.

Scavi di aree pubbliche**Articolo 79**

- (1) Il suolo pubblico può essere scavato per l'esecuzione di lavori di riparazione, di riposizionamento o di inserimento di installazioni comunali o di altro tipo e di impianti e per l'allacciamento a tali installazioni e impianti.
- (2) L'autorizzazione per gli scavi del suolo pubblico di cui al par. 1 del presente articolo viene rilasciata, su richiesta dell'esecutore dei lavori o dell'investitore, dal Settore amministrativo competente per le attività di economia comunale.
- (3) Con l'autorizzazione di cui al par. 2 del presente articolo verranno definite le condizioni e il modo di scavo del suolo pubblico, le misure di sicurezza, i termini e il periodo di lavoro, i motivi per il ritiro dell'autorizzazione, nonché l'importo dell'imposta per l'utilizzo del suolo pubblico.
- (4) L'autorizzazione di cui al par. 2 del presente articolo verrà ritirata nel caso in cui si dovesse accertare che l'investitore o l'esecutore dei lavori non abbia rispettato le condizioni prescritte in conformità all'autorizzazione rilasciata.

Articolo 80

- (1) La durata degli scavi viene determinata di regola nel periodo di tempo nel quale l'esecuzione dei lavori influenzerà in misura minore lo svolgimento e il flusso del traffico nonché lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche.
- (2) Durante il divieto provvisorio dei lavori, il che viene determinato con delibera specifica, non è possibile approvare gli scavi del suolo pubblico, salvo in casi eccezionali, al fine di proteggere la proprietà e le persone, o per l'esecuzione di lavori di interesse generale.

Articolo 81

- (1) Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 79 della presente Delibera l'investitore o l'esecutore dei lavori deve presentare la domanda alla quale allega da documentazione pertinente:
 - la prova della notifica dell'inizio della costruzione all'ufficio competente per il rilascio dei permessi di costruzione nel caso di opere che richiedono un atto di costruzione o la dichiarazione dell'investitore o dell'imprenditore con la quale si dichiara che verranno eseguiti lavori che non richiedono un atto di costruzione
 - il progetto della regolazione del traffico temporanea per la durata dei lavori (realizzato dall'architetto autorizzato),
 - la situazione degli scavi – la tratta dell'intervento pianificato su una copia del piano,
 - i dati relativi agli appaltatori contrattuali e al sopralluogo,
 - l'estratto dal libro fondiario per l'oggetto sul quale verranno eseguiti i lavori (estratto elettronico),

- la descrizione del lavoro previsto o la fattura certificata con la descrizione delle opere previste,
 - il contratto per lo smaltimento dei rifiuti con il Servizio comunale s.r.l. Rovigno,
 - il consenso e le condizioni del titolare dell'infrastruttura per gli scavi nel caso in cui si trattasse di interventi per i quali non sia necessario l'atto di costruzione (HEP, T_HT, Depurazione acque" s.r.l. Rovigno, Servizio comunale s.r.l. Rovigno, Plinara s.r.l. Pola, Istarski vodovod s.r.l., Settore amministrativo competente per l'edilizia e la manutenzione degli impianti della Città e altri),
 - il consenso e le condizioni della persona alla quale è stata affidata la manutenzione delle aree verdi pubbliche nel caso in cui le stesse venissero interessate da scavi
 - la delibera/ previa autorizzazione della Sovrintendenza per l'edilizia e i lavori sui suoli che si trovano all'interno del complesso storico-culturale o sul territorio di beni culturali protetti distinti,
 - il libretto di circolazione se si tratta di lavori che vengono svolti nella zona pedonale,
 - la polizza assicurativa del cantiere verso persone terze
 - la cambiale in bianco per un importo di almeno 10.000,00 kn con validità di due anni dal giorno di inizio dei lavori, quale garanzia che lo spazio pubblico sarà ripristinato nell'aspetto precedente ai lavori e per la riparazione di eventuali danni,
 - altri documenti pertinenti al rilascio dell'autorizzazione prescritti sui moduli ufficiale della domanda ovvero su richiesta dell'impiegato ufficiale che si occupa del caso.
- (2) Le prove richieste di cui al paragrafo precedente possono essere consegnate in fotocopia, ma il richiedente ha l'obbligo di presentare gli originali a vista in caso di richiesta da parte del Settore amministrativo competente per le attività di economia comunale.

Articolo 82

- (1) Durante la realizzazione dei lavori di scavo sulle zone pubbliche deve essere stabilita un'adeguata regolamentazione temporanea del traffico in modo tale da garantire lo svolgimento sicuro del traffico e il corretto svolgimento dei lavori o delle attività.
- (2) L'utente del suolo pubblico al quale è stata rilasciata l'autorizzazione per lo scavo, prepara, mantiene e rimuove la segnaletica stradale per la regolamentazione temporanea del traffico conformemente all'elaborato sul traffico.
- (3) Al termine dei lavori la regolamentazione temporanea del traffico deve essere subito rimossa.
- (4) I lavori di scavo sulle superfici pubbliche devono essere pianificati e realizzati nel periodo di minore intensità di utilizzo dell'area interessata.

Articolo 83

- (1) La persona autorizzata per il sopralluogo o il dipendente autorizzato effettuerà il controllo del suolo pubblico e nel caso dovesse constatare dei danneggiamenti non adeguatamente riparati, ordinerà in forma scritta all'utente di ripristinare lo stato iniziale della zona interessata entro un dato termine.
- (2) L'utente ha il dovere di riparare anche eventuali danni creati successivamente sul suolo pubblico (avvallamenti e simili) per i quali venga accertato che si sono creati sul posto dove il suolo pubblico era stato scavato nell'arco di due (2) anni dal giorno di terminazione dei lavori sul suolo pubblico.
- (3) Nel caso in cui l'utente non dovesse agire come da ordine di cui al par. 1 del presente articolo, i lavori ordinati verranno eseguiti tramite persona terza a spese dell'utente.

Articolo 84

Nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 79 della presente Delibera e di esecuzione di altri lavori di costruzione l'utente delle aree pubbliche è tenuto a prendere le misure necessarie per prevenire l'inquinamento degli spazi pubblici:

- pulire le aree pubbliche che circondano il cantiere da tutti i tipi di materiale edile e di altro tipo, da fango e simili, nonché da deposizioni che si creano sul suolo pubblico quale conseguenza dell'esecuzione dei lavori di cui al par. 1 del presente articolo,
- bagnare il materiale di scarto nella fase di demolizione dell'edificio in modo da prevenire la formazione di fango e polvere,
- prevenire la contaminazione del sistema di drenaggio delle acque piovane,
- organizzare il lavaggio dei pneumatici dei veicoli nel cantiere al fine di evitare di sporcare il suolo pubblico,
- deporre il materiale edilizio entro i confini del cantiere in modo da non ostacolare il traffico e il deflusso dell'acqua, e affinché il materiale non si estenda sul suolo pubblico,
- assicurare la copertura provvisoria e la marcatura dei pozzi di costruzione, degli avvallamenti e delle sporgenze più grandi di 5 cm.

Articolo 85

L'investitore, ovvero l'esecutore dei lavori, è responsabile di tutti i danni creati a persone terze a causa dell'esecuzione dei lavori edilizi o dei lavori di scavo del suolo pubblico.

Scarico e carico di merci e materiale

Articolo 86

- (1) Il carico e lo scarico di merci e materiali devono essere effettuate principalmente al di fuori delle aree pubbliche.
- (2) In casi giustificati, come ad es. quando manca lo spazio o l'accesso stradale o in casi simili, lo scarico e il carico possono essere effettuati provvisoriamente sul suolo pubblico, eccetto per le zone dove ciò è vietato.
- (3) Nel caso in cui eccezionalmente la merce debba essere scaricata sul suolo pubblico, la stessa deve essere messa in modo da non ostacolare il traffico pedonale e stradale e deve essere rimossa subito, ovvero nel più breve tempo possibile dopo lo scarico.
- (4) Lo scarico e il carico della merce deve avvenire rapidamente e senza contrattempi, in modo da non dover fermare il traffico ne mettere in pericolo la sicurezza dei passanti.
- (5) Durante lo scarico e il carico della merce è necessario spegnere il motore del veicolo, ad eccezione dei veicoli il cui sistema di scarico e carico non funziona a motore spento.

Articolo 87

- (1) Per lo scarico del materiale da riscaldamento, e per la preparazione della legna da ardere bisogna utilizzare principalmente il proprio cortile.
- (2) In caso di necessità, una parte del suolo pubblico può essere utilizzata provvisoriamente per lo scarico del materiale da riscaldamento, in modo da non ostacolare il traffico pedonale e stradale.
- (3) Il materiale da riscaldamento deve essere rimosso dal suolo pubblico subito, al massimo entro la fine della giornata; la superficie utilizzata deve essere ripulita da segatura e altri detriti.
- (4) Non è consentito segare legna o altro materiale da riscaldamento sulle aree pubbliche.
- (5) Durante il divieto provvisorio di esecuzione dei lavori, il che viene definito con delibera specifica, è vietato segare la legna.

Articolo 88

- (1) Non è consentito depositare imballaggi o simili sulle aree pubbliche di fronte a uffici, negozi e magazzini.
- (2) Non è consentito lasciare o montare davanti ad edifici e recinzioni, oppure sopra gli edifici e le recinzioni, nonché sul suolo pubblico, oggetti e impianti che potrebbero ferire o danneggiare i passanti.

IV. UTILIZZO DI AREE PUBBLICHE**Articolo 89**

La Città può autorizzare l'occupazione del suolo pubblico per il montaggio di oggetti mobili come ad esempio di:

- chioschi a tema (fino ad un massimo di 15m² di superficie),
- terrazze di ristoranti (tavoli, sedie, panchine, ringhiere, ombrelloni, tende, basamenti, vetrine, vasi per fiori e altro),
- oggetti per la vendita di merce e/o servizi (bancarella, panchina, banco, carretto, ecc),
- pannelli pubblicitari a se stanti (panelli pubblicitari a se stanti fino a 12 m² e pannelli sugli edifici fino a 12m²), tabelloni e armadietti pubblicitari, indicatori stradali, ringhiere pubblicitarie, totem e attrezzatura simile,
- attrezzatura urbana in uso generale di cui all'articolo 53 della presente Delibera,
- costruzioni prefabbricate temporanee e attrezzature (palcoscenico, tende, ecc.), per lo svolgimento di varie manifestazioni culturali, religiose, sportive, turistiche e di altri eventi, promozioni, registrazioni, incontri, presentazioni, fiere, spettacoli di strada e musica, ecc.,
- altre costruzioni per vari scopi in conformità al decreto del Sindaco.

Articolo 90

- (1) Il posizionamento di costruzioni mobili non deve impedire o rendere più difficile l'utilizzo di edifici o di altre costruzioni, mettere in pericolo la sicurezza nel traffico ne rovinare le aree pubbliche verdi.
- (2) La posizione delle costruzioni mobili deve rispettare le condizioni di sicurezza nel traffico e non deve diminuire la visibilità e lo svolgimento del traffico.

Articolo 91

- (1) Le costruzioni mobili vengono posizionate in modo tale da permettere loro di adempiere al meglio al proprio scopo e alla finalità per la quale sono stati posti.
- (2) Le costruzioni mobili, a seconda della loro finalità, possono essere posizionate solo in quei luoghi nei quali non creeranno rumore eccessivo, sporczia o ostacoleranno il traffico, ed in quei luoghi nei quali non deturperebbero l'aspetto estetico e generale del posto.

- (3) La guardia comunale ordinerà la rimozione di costruzioni mobili poste illegalmente sul suolo pubblico e il ripristino della stato precedente del suolo pubblico, in conformità alle disposizioni della presente Delibera

Articolo 92

Le costruzioni mobili e i dintorni devono essere mantenuti ordinati e funzionali.

Articolo 93

- (1) Per il posizionamento di costruzioni mobili è necessaria l'autorizzazione dell'organo dell'amministrazione comunale competente ai sensi di specifica delibera.
- (2) Le condizioni e la modalità di utilizzo, la procedura di concessione di suolo pubblico in utilizzo, l'importo e il pagamento dell'imposta, la località e gli altri rapporti connessi vengono regolati con delibera specifica sulle superfici pubbliche.
- (3) È vietato posizionate costruzioni mobili sulle aree pubbliche senza l'autorizzazione dell'organo comunale competente.

Articolo 94

- (1) Per la vendita mobile (con veicoli, biciclette, dalle mani e altro) e per la vendita su bancarelle e banchi al di fuori del mercato al dettaglio, per la vendita in chiosco, tramite distributori automatici e la vendita occasionale sulle superfici di proprietà di persone fisiche o giuridiche che hanno l'accesso da strada pubblica, è necessaria l'autorizzazione dell'organo comunale competente.
- (2) È vietata la vendita di cui al comma 1 o l'esposizione di prodotti sulle superfici e nei vani che hanno l'accesso da strada pubblica senza l'autorizzazione dell'organo comunale competente.

Articolo 95

- (1) L'esecuzione dei fuochi d'artificio è consentita solo con la previa approvazione scritta del dipartimento di polizia competente per il territorio di esecuzione, ed in conformità alle disposizioni della Legge sulle sostanze esplosive ed al Regolamento sull'esecuzione dei fuochi d'artificio.
- (2) Per l'esecuzione dei fuochi d'artificio da aree pubbliche, è necessario ottenere anche la previa autorizzazione scritta del sindaco.

Articolo 96

- (1) I cittadini hanno diritto alla quiete notturna dalle ore 23,00 alle ore 7,00 nei giorni lavorativi, mentre la domenica e nei giorni festivi dalle 23,00 alle ore 8,00 e senza le autorizzazioni speciali dei competenti organismi non è permesso eseguire lavori, azioni e altre attività che violano il diritto dei cittadini alla quiete notturna, ossia che negli spazi di soggiorno delle persone provocano delle emissioni dannose e fastidiose (rumore, puzzo e illuminazione e sim.).
- (2) Per le esibizioni musicali sulle aree pubbliche ovvero l'utilizzo di impianti acustico-elettrici per l'emissione di parole e musica nonché gli eventuali superamenti del livello di rumore consentito, è necessario ottenere un permesso speciale in conformità alle prescrizioni vigenti sul superamento del livello di rumore consentito e agli atti generali della Città.

Articolo 97

Il controllo sull'applicazione della tutela dalle emissioni di cui all'articolo 96 della presente Delibera viene attuato dalla guardie comunali ossia dalla competente ispezione.

V. RIMOZIONE DEI RIFIUTI SMALTITI

Articolo 98

- (1) I rifiuti urbani sono rifiuti prodotti dai nuclei familiari e rifiuti che per la loro natura e composizione sono simili ai rifiuti domestici, eccetto i rifiuti industriali e i rifiuti da attività agricole e forestali.
- (2) I rifiuti urbani non differenziati sono rifiuti domestici e rifiuti dal commercio, l'industria e le istituzioni il quale è per le sue caratteristiche e composizione simile ai rifiuti domestici, dal quale non sono isolati, con procedura speciale, singoli materiali (come carta, vetro, plastica, ecc.).
- (3) I rifiuti ingombranti sono oggetti che per il loro volume non possono essere smaltiti adeguatamente nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani non differenziati.
- (4) I rifiuti da costruzione sono rifiuti prodotti durante la costruzione di edifici, la ricostruzione, la rimozione e la manutenzione degli edifici esistenti, e rifiuti generati dal materiale di scavo.
- (5) I rifiuti pericolosi sono rifiuti che per la loro composizione e le proprietà vengono definiti come pericolosi dalla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti.
- (6) Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si vuole disfarsi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
- (7) Viene considerato rifiuto ogni oggetto e sostanza la cui raccolta, il trasporto e la lavorazione sia necessaria per tutelare l'interesse pubblico.

Articolo 99

- (1) I proprietari di edifici, appartamenti e vani d'affari, i locatari, gli inquilini e gli altri utenti di edifici residenziali e commerciali sono tenuti ad utilizzare i servizi di raccolta dei rifiuti comunali in modo e alle condizioni previste da delibera specifica, e da disposizioni della presente Delibera.
- (2) È vietato tenere sulle aree pubbliche (marciapiedi, passaggi e sim.) i contenitori privati per i rifiuti, ovvero il proprietario/l'utente deve tenere i medesimi all'interno dell'impianto oppure entro i limiti della propria particella catastale/edificabile.
- (3) Per permettere di svuotare regolarmente i contenitori per i rifiuti, eccezionalmente dalla disposizione del comma 2 del presente articolo, è permesso portare fuori provvisoriamente sull'area pubblica i contenitori per i rifiuti in modo tale da non disturbare il traffico/la circolazione dei pedoni al più presto dopo le ore 23,00 nel giorno precedente al giorno determinato per lo svuotamento, ma il proprietario/l'utente deve rimuovere i contenitori dall'area pubblica al più presto ora dopo il loro svuotamento.
- (4) Nel territorio per il quale il prestatore del servizio ha accertato che non è possibile usare il contenitore standard (complesso storico - culturale della Città di Rovinj-Rovigno), eccezionalmente dalla disposizione del comma 2 del presente articolo gli utenti del servizio possono deporre i rifiuti comunali nei sacchetti standardizzati che possono mettere davanti ai propri impianti abitativi ossia d'affari soltanto dalle ore 6,00 alle 8,00 nei giorni quando i rifiuti vengono prelevati, legati e non danneggiati, mentre il prestatore del servizio li deve prelevare lo stesso giorno fino alle ore 9,00.

Articolo 100

La guardia comunale opera per la prevenzione dello smaltimento dei rifiuti in modo contrario alle disposizioni della presente Delibera e della delibera specifica che viene approvata sulla base della legge che regola la raccolta dei rifiuti prendendo:

- misure per la prevenzione dello smaltimento improprio dei rifiuti, e
- misure per la rimozione dei rifiuti gettati nell'ambiente, il che comprende anche la rimozione dei rifiuti portati dal mare sulle rive.

Articolo 101

- (1) Al fine della prevenzione dello smaltimento improprio dei rifiuti, il Settore amministrativo competente per le attività di economia comunale e le guardie comunali hanno l'obbligo di ricevere tutte le notifiche sui rifiuti smaltiti impropriamente e di effettuare il sopralluogo nonché di prendere le misure necessarie in conformità alla presente Delibera.
- (2) Le guardie comunali devono tenere un registro con segante tutte le notifiche e i casi di accertamento di rifiuti smaltiti impropriamente.
- (3) Le guardie comunali hanno il dovere di effettuare annualmente sopralluoghi sul territorio della Città al fine dell'accertamento dell'esistenza di rifiuti impropriamente smaltiti, e specialmente nelle località dove sono state in precedenza notificate situazioni di rifiuti smaltiti impropriamente.
- (4) Nelle località nelle quali si accertano ripetuti episodi di smaltimento improprio dei rifiuti, si possono mettere tabelle con avvertimenti sul divieto di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 102

- (1) Per la rimozione dei rifiuti scaricati nell'ambiente, compresa la rimozione dei detriti marini, la guardia comunale ordina con il decreto al proprietario o al possessore del bene se il proprietario è sconosciuto, sul quale si trovano rifiuti impropriamente smaltiti, la rimozione di tali rifiuti, oppure alla persona che gestisce, secondo norme speciali, una specifica area (bene) se i rifiuti sono smaltiti in questo settore oppure alla persona che ha gettato i rifiuti fuori dalla località di gestione dei rifiuti.
- (2) Con il decreto di cui al par. precedente del presente articolo vengono definite: la località dei rifiuti gettati, la quantità stimata dei rifiuti, la persona responsabile per la rimozione, nonché l'obbligo di smaltimento dei rifiuti consegnandoli alla persona autorizzata per la gestione di tale tipo di rifiuti nel più breve tempo possibile il quale non può superare i 6 mesi dal giorno di ricevimento della delibera.
- (3) Contro la delibera di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere presentato ricorso al competente organo amministrativo.
- (4) Con la scadenza del termine definito nella delibera di cui al par. 3 del presente articolo, la guardia comunale accerta l'adempimento all'obbligo definito nella delibera: Se la guardia comunale accerta che l'obbligo definito nel par. 2 del presente articolo non è stato realizzato, la Città ha l'obbligo di assicurare la rimozione di tali rifiuti consegnandoli alla persona autorizzata per la gestione di tale tipologia di rifiuti.

Articolo 103

Se la guardia comunale stabilisce l'esistenza di un ragionevole dubbio che rifiuti pericolosi o altri vengano scaricati sulla proprietà il cui proprietario o possessore o la persona che, conformemente alla legislazione speciale, gestisce l'area specifica, non consente l'accesso al fine della determinazione dei fatti

riguardanti lo smaltimento dei rifiuti, la guardia comunale è autorizzata a richiedere un ordine del tribunale e l'assistenza di dipendenti del Ministero degli interni per l'accesso alla proprietà, al fine di accertare i fatti.

Articolo 104

La città ha diritto al risarcimento per i costi di rimozione dei rifiuti di cui all'art. 103 della presente Delibera del proprietario o possessore del bene o della persona che, in base ad un apposito regolamento, gestisce un'area specifica dove si trovavano i rifiuti.

Articolo 105

I criteri e il modo in cui viene offerto il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani non differenziati, di rifiuti urbani biodegradabili e la raccolta differenziata di carta, metallo, vetro, plastica e tessuti nonché di rifiuti ingombranti sono stabiliti da una delibera specifica.

VI. CONVIVENZA CON GLI ANIMALI

Articolo 106

- (1) Sul territorio della Città è vietato tenere animali selvaggi.
- (2) Le condizioni e il modo di tenere gli animali domestici e di altri animali, il modo di controllo della loro riproduzione, le condizioni e il modo di tener i cani legati e gli altri animali, nonché il modo in cui comportarsi con gli animali abbandonati e smarriti, sono prescritti con una delibera specifica.

VII. RIMOZIONE DI OGGETTI POSTI ABUSIVAMENTE

Articolo 107

- (1) Gli oggetti che si trovano sul suolo pubblico, nonché sul terreno e gli impianti accanto alle aree pubbliche e che sono posti contrariamente alle disposizioni della presente Delibera vengono considerati come oggetti posti abusivamente.
- (2) La guardia comunale ordinerà con decreto la rimozione dell'oggetto di cui al par. precedente del presente articolo.
- (3) Se il proprietario o il possessore dell'oggetto non dovesse rimuovere tale oggetto entro il termine previsto dal decreto, la guardia comunale organizzerà la rimozione a spese del proprietario ovvero del possessore e lo immagazzinerà nel magazzino pubblico o in altro posto apposito.
- (4) Il proprietario o il possessore può ritirare l'oggetto rimosso entro 30 giorni dal giorno di rimozione a condizione di aver saldato tutte le spese create a causa della rimozione dell'oggetto (rimozione, trasporto, immagazzinamento) come pure la multa ricevuta.
- (5) L'importo delle spese viene definito sulla base del listino o della fattura della persona terza.
- (6) Se l'oggetto rimosso non verrà ritirato entro il termine di cui al paragrafo precedente, verrà considerato che il proprietario o il possessore abbia rinunciato a tale oggetto.
- (7) A seconda dell'oggetto e del valore stimato dell'oggetto rimosso di cui al par. precedente, l'oggetto in questione verrà venduto o smaltito come rifiuto.

Articolo 108

- (1) Un veicolo abbandonato è un qualsiasi veicolo o rimorchio senza targhe valide, che è stato lasciato su un posto pubblico.
- (2) I veicoli tecnicamente difettosi oppure i rimorchi (danneggiati in incidenti) non si possono lasciare sulle aree pubbliche).
- (3) La guardia comunale ordinerà con decreto la rimozione dell'oggetto di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.
- (4) Se il proprietario o il possessore del veicolo non dovesse rimuovere tale veicolo entro il termine previsto dal decreto, la guardia comunale organizzerà la rimozione a spese del proprietario ovvero del possessore e lo immagazzinerà nel magazzino pubblico o in altro posto apposito.
- (5) Il proprietario o il possessore può ritirare il veicolo rimosso entro 30 giorni dal giorno di rimozione a condizione di aver saldato tutte le spese create a causa della rimozione del veicolo (rimozione, trasporto, immagazzinamento) come pure la multa ricevuta.
- (6) L'importo delle spese viene definito sulla base del listino o della fattura della persona terza.
- (7) Se il veicolo rimosso non verrà ritirato entro il termine di cui al paragrafo precedente, verrà considerato che il proprietario o il possessore abbia rinunciato a tale veicolo e lo stesso verrà considerato veicolo da rottamare.
- (8) Il veicolo da rottamare verrà trattato in conformità alle disposizioni che regolano lo smaltimento dei veicoli da rottamare e lo stesso verrà consegnato al raccoglitore autorizzato.

Articolo 109

- (1) In caso di necessità di sbloccare immediatamente aree pubbliche o altre da oggetti o veicoli lasciati

abusivamente i quali rappresentano un pericolo diretto per la vita e la salute delle persone, limitano lo svolgimento del traffico o impediscono lo svolgimento di determinate manifestazioni, la guardia comunale può ordinare a voce la rimozione di tali oggetti, ovvero dell'automobile dal suolo pubblico.

- (2) Se il proprietario o il possessore dell'oggetto o del veicolo non dovesse agire in base all'ordine, la guardia comunale agirà immediatamente tramite persona fisica o giuridica autorizzata per rimuovere oggetti e veicoli immessi o abbandonati abusivamente.
- (3) A rimozione eseguita, la guardia comunale preparerà un verbale e con lettera scritta informerà il proprietario o il possessore sulla procedura effettuata.
- (4) Il proprietario o il possessore può ritirare l'oggetto o il veicolo rimosso entro 30 giorni dal giorno di rimozione a condizione di aver saldato tutte le spese create a causa della rimozione dell'oggetto (rimozione, trasporto, immagazzinamento) come pure la multa ricevuta.
- (5) L'ammontare delle spese si determina in base al listino prezzi oppure alla fattura di terzi.
- (6) Se l'oggetto o il veicolo rimosso non verrà ritirato entro il termine di cui al paragrafo precedente, verrà considerato che il proprietario o il possessore abbia rinunciato a tale oggetto e si provvederà nei suoi confronti come da art. 107 e 108 della presente Delibera.

Articolo 110

Nel caso in cui nella fase di rimozione dell'oggetto o del veicolo di cui agli art. 107, 108 e 109 della presente Delibera, non fosse possibile definire il proprietario ovvero il possessore, la procedura di rimozione verrà effettuata nei confronti di persona sconosciuta con la pubblicazione degli atti amministrativi e degli annunci sull'albo pretorio della Città.

VIII. VIGILANZA SUI LAVORI DI COSTRUZIONE

Articolo 111

È compito della guardia comunale prevenire la costruzione abusiva e contraria alle disposizioni della presente Delibera e alle disposizioni di Legge sull'edilizia adottando misure di prevenzione dell'edilizia abusiva e delle misure di sospensione, regolamentazione e la rimozione delle costruzioni.

Articolo 112

- (1) Al fine della prevenzione dell'edilizia abusiva, il Settore amministrativo competente per le attività di economia comunale e le guardie comunali hanno l'obbligo di ricevere tutte le notifiche sull'edilizia abusiva.
- (2) Le guardie comunali hanno l'obbligo di effettuare il sopralluogo per ogni notifica ricevuta e di prendere le misure in conformità alla presente Delibera e a legge specifica.
- (3) Le guardie comunali hanno il dovere di effettuare annualmente sopralluoghi sul territorio della Città al fine dell'accertamento dell'esistenza dell'edilizia abusiva.

Articolo 113

Nello svolgimento del sopralluogo sulle costruzioni, la guardia comunale ha il potere e il dovere, in conformità alla vigente Legge sull'ispettorato edile, di ordinare l'applicazione delle misure prescritte.

IX. RIMOZIONE DI NEVE E GHIACCIO

Articolo 114

- (1) I proprietari e i possessori di appartamenti, di vani abitativi e d'affari hanno il dovere di rimuovere la neve e il ghiaccio dal marciapiede e dall'ingresso all'appartamento, al vano abitativo e d'affari; in caso di ghiaccio deve cospargere di sale o sabbia o altro materiale adeguato le superfici ghiacciate, in modo da rendere l'accesso sicuro.
- (2) Gli attrezzi per la pulizia devono essere assicurati dal consiglio dei condomini negli edifici residenziali, dai proprietari delle singole unità abitative e dei vani d'affari.

Articolo 115

- (1) La persona fisica o giuridica autorizzata per il monitoraggio e la manutenzione delle strade, in caso di condizioni di traffico invernali deve pulire la neve ed il ghiaccio dalle strade e da altre aree pubbliche, secondo un programma speciale di lavoro del servizio invernale, che prescrive un atto separato.
- (2) In caso di maggiore pericolo di neve e ghiaccio sulle aree verdi, l'azienda che si occupa della cura e della manutenzione delle aree verdi ha il dovere di prendere le misure necessarie per la tutela delle aree verdi.
- (3) Le persone giuridiche e fisiche incaricate delle attività di manutenzione stradale, devono garantire che il materiale con il quale sono state cosparse le aree pubbliche di traffico verrà rimosso entro cinque (5) giorni dal giorno di scioglimento della neve e del ghiaccio.

Articolo 116

- (1) Si occupa della rimozione di neve e ghiaccio dalle fermate, dai parcheggi aperti e chiusi, dai mercati al dettaglio e da spazi simili, la persona giuridica che gestisce e utilizza tali aree.
- (2) Si occupano della rimozione di neve e ghiaccio dalle aree pubbliche immediatamente adiacenti ai chioschi e ad altre costruzioni mobili (bancarelle e simili) i loro proprietari o i possessori.

X. SUPERVISIONE E MISURE DI ATTUAZIONE DELL'ORDINE COMUNALE**Articolo 117**

- (1) La supervisione dell'attuazione delle disposizioni della presente Delibera viene attuata dal Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale e dalle guardie comunali.
- (2) Le attività di ordine comunale vengono svolte dalla guardie comunali.

Articolo 118

- (1) Nell'espletare il controllo sull'attuazione delle disposizioni della presente Delibera la guardia comunale è autorizzata a:
 - Emettere un rimprovero o un avvertimento orale o scritto a persone fisiche o giuridiche al fine di mantenere l'ordine pubblico,
 - ordinare con decreto a persone fisiche e giuridiche attività allo scopo di mantenimento dell'ordine comunale (ordinare la riparazione di difetti sull'attrezzatura urbana, ordinare la rimozione di oggetti posizionati o lasciati abusivamente su aree pubbliche, vietare l'esecuzione di lavori, vietare l'utilizzo di dispositivi, impianti o attrezzature danneggiate fino alla loro riparazione, ordinare il ripristino delle aree pubbliche nello stato originario, ecc.),
 - emettere un mandato di reato, definire la multa e riscuoterla,
 - Ordinare la rimozione di oggetti posti abusivamente o abbandonati nelle aree pubbliche in contrasto con la finalità delle aree pubbliche nei casi in cui vi è imminente pericolo per la vita e la salute delle persone,
 - Richiedere e visionare i documenti (carta d'identità, passaporto, ecc), sulla base dei quali accertare l'identità delle parti e di altre persone presenti al sopralluogo,
 - accedere alla particella edilizia, ovvero al terreno appartenente all'edificio o ad altre costruzioni, al cantiere, al cantiere provvisorio, a terreni agricoli, boschivi e altri, indipendentemente della loro finalità, e controllarli;
 - prendere dichiarazioni da persone autorizzate al fine della raccolta di prove non accertabili direttamente, come pure da altre persone presenti al sopralluogo,
 - richiedere alle parti in forma scritta tutti i dati completi ed esatti e la documentazione necessaria nel sopralluogo,
 - raccogliere le prove e accertare lo stato di fatto, visualmente e in altri modi adeguati (fotografando, filmando...).
 - espleta anche altre azioni allo scopo di attuare il controllo.
- (2) Contro la delibera di cui al comma 1, alinea 2 del presente articolo può essere presentato ricorso all'organo amministrativo della regione competente per gli affari di economia comunale.
- (3) Il ricorso di cui al comma 2 del presente articolo non rinvia l'esecuzione della delibera.
- (4) Le Delibere con le quali vengono ordinate delle attività a persone fisiche o giuridiche conformemente alla presente Delibera vengono approvate nel corso di un procedimento amministrativo.

Articolo 119

Le persone fisiche e giuridiche devono consentire alla guardia comunale nella realizzazione dei suoi poteri, il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza, e, se richiesto dalla natura del lavoro, fornire l'accesso ai locali, edifici, terreni, attrezzature, dispositivi e merce, ossia mostrare il documento (carta d'identità, passaporto, estratto dal casellario giudiziale e sim. in base ai quali si può stabilire l'identità della parte ossia il rappresentante legale della parte, come pure di altre persone presenti durante il controllo) nonché fornire altre informazioni a voce o a verbale in loro possesso relative all'oggetto della loro attività.

Articolo 120

- (1) Tutti i danni reale a locali, strutture comunali, dispositivi e attrezzature, edifici e terreni di proprietà del Comune che si sono verificati a causa di mancato rispetto di questa Delibera o in un modo che non è coperto da questa Delibera, l'autore è obbligato a risarcire.
- (2) Se l'autore del danno non paga il risarcimento per il danno entro il termine dato nella notifica di pagamento data in forma scritta, il Settore amministrativo competente per gli affari di economia comunale ha l'obbligo di intraprendere la procedura appropriata per il rimborso dei danni.
- (3) Il risarcimento dei danni può essere reale (in base alla stima fatta da perito autorizzato), in base a un listino definito dal Sindaco su proposta di persone fisiche e giuridiche le quali si occupano dell'economia comunale e del Settore amministrativo competente per gli affari di economia

comunale, oppure in base al valore di mercato.

- (4) Nel caso in cui l'autore non volesse accettare il risarcimento danni nell'importo come da listino prezzi o del valore di mercato ai sensi del par. precedente, ha il dovere di ingaggiare a spese proprie un perito autorizzato per la realizzazione della stima del danno.

Articolo 121

- (1) Quando nello svolgimento del proprio lavoro, la guardia comunale dovesse notare una situazione nella quale non è autorizzato ad agire, deve immediatamente informare di ciò le ispezioni competenti o gli altri organi giuridico-pubblici autorizzati, fornendo le informazioni a sua conoscenza.
- (2) La guardia comunale può chiedere l'aiuto della polizia quando nello svolgimento del suo lavoro ovvero nella supervisione o nell'esecuzione del decreto dovesse incappare in situazioni di resistenza, o quando c'è un motivo fondato per aspettarsela.

XI. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI VIOLAZIONI

Articolo 122

- (1) Con un'ammenda di 10.000,00 kn la guardia comunale punirà la persona giuridica se:

- non mette le insegne bilingui in conformità allo Statuto della Città (art.6, par.3)
- danneggia, trasferisce e cambia di sua volontà le tabelle con i nomi delle vie, piazze e dei numeri civici (art.6 par.4)
- rovina le parti esterne degli edifici, ci scrive sopra messaggi e annunci vari, disegna, scarabocchia, buca o in altro modo sporca e deturpa (art. 7.par. 3.)
- non provvede a riparare le parti esterne dell'edificio che diventano pericolanti (art. 8.par. 2.)
- colloca il camino oppure la ventilazione senza o contrariamente alle autorizzazioni necessarie (art.9 par.3),
- non si prende cura di alberi, siepi decorative e altra vegetazione per impedire che creino fastidio alla sicurezza e alla visibilità nel traffico (art. 15.par. 1.)
- non si prende cura di alberi, siepi decorative e altra vegetazione per impedire che nascondano le segnaletica stradale, l'illuminazione pubblica e altro (art.15.par. 2.)
- svolge lavori sulle aree pubbliche verdi senza autorizzazione (art. 15.par. 5.)
- durante il lavaggio delle zone pubbliche le acque reflue si riversano sulle aree verdi (nei vasi di piante ornamentali e di alberi) (art. 15.par. 7.)
- distrugge, danneggia le aree verdi e l'altra vegetazione, esegue altre attività vietate nelle aree verdi pubbliche senza autorizzazione (art. 17.)
- distrugge, danneggia e inquina il suolo pubblico di traffico o gli impianti e le costruzioni su di essi (art. 19.par. 3.)
- non si occupa della manutenzione, non ripara o non sostituisce l'apertura usurata, non funzionale e che fa rumore (art. 26.par. 3.)
- non cura la siepe a fianco al suolo pubblico e la stessa rappresenta pericolo art. 27.par. 2. e par. 3.)
- non forma la siepe decorativa in modo che questa non superi la linea di regolazione e non crei fastidio al traffico (art. 27.par. 4.)
- non pulisce l'area pubblica dopo i lavori di manutenzione (art. 27.par. 5.)
- tiene rifiuti nel cortine o in giardino (art. 28.par. 9.)
- danneggia o rovina i corpi dell'illuminazione pubblica (art. 29.par. 2.)
- mette la videosorveglianza sul palo dell'illuminazione pubblica senza autorizzazione (art. 29.par. 7.)
- appende vestiti a latrati articoli in vendita sulla porta, sulla finestra, la tenda, il cornicione, o su altri elementi sulla facciata dell'edificio nel quale si trova il vano d'affari o sul suolo pubblico di fronte al vano d'affari (art. 34.par. 1.)
- senza autorizzazione o contrariamente all'autorizzazione rilasciata espone sull'area pubblica accanto alla facciata oppure sulla facciata dell'edificio nel quale si trova lo spazio commerciale e sponde quadri e opere d'arte, fotografie, cartoline e souvenir rovignesi e istriani originali (art.34 part.3 e par.4)
- mette l'insegna senza l'autorizzazione dell'organo competente (art. 35.par. 5.)
- mette la tenda o il dispositivo di sicurezza in un modo che mette in pericolo gli utenti della strada, o impedisce l'utilizzo di aree pubbliche (36.par. 3.)
- mette la tenda o il dispositivo di sicurezza senza autorizzazione (36.par. 4.)
- mette il corpo illuminante sulle parti esterne dell'edificio (art.36 par. 5)
- mette l'antenna e il condizionatore d'aria contrariamente all'art. 37
- non rimuove l'antenna o il condizionatore d'aria che rappresenta pericolo diretto per la vita e la salute delle persone (art. 37.par. 6.)
- sulle parti esterne degli edifici, dei giardini e dei cortili, adiacenti alla superficie di destinazione pubblica, espone oggetti di qualsiasi genere, impianti e attrezzature (che in base a prescrizioni particolari lavorano senza licenza edilizia e progetto principale) contrariamente alle disposizioni della presente Delibera ossia senza autorizzazione dell'organo dell'amministrazione comunale

- competente (art.39)
- colloca le pubblicità, i banner pubblicitari, le tele e le tabelle, gli armadietti pubblicitari e gli altri oggetti e dispositivi che vengono utilizzati per la pubblicità contrariamente alle disposizioni della presente Delibera e della documentazione metodico-ambientale ossia senza autorizzazione (art. 41)
 - mette pubblicità, bandiere promozionali, tabelle e teli, armadietti pubblicitari o altri oggetti di promozione senza autorizzazione (art. 41.par. 1.)
 - lascia volantini sulle aree pubbliche e verdi o sulle macchine parcheggiate (art. 42.par. 6.)
 - effettua la pubblicità non autorizzata contrariamente alle disposizioni (art. 41)
 - sporca, danneggia, rovina, disegna o scrive per i monumenti ecc. (art. 52.par. 2.)
 - colloca o rende possibile la collocazione di bancomat senza le autorizzazioni prescritte nella presente Delibera (art. 60 par. 1)
 - colloca o rende possibile la collocazione di attrezzatura urbana senza o contrariamente all'autorizzazione rilasciata (art. 62 par. 2)
 - rovina, sposta, utilizza in modo improprio, scrive, disegna e deturpa in altri modi l'attrezzatura urbana in uso generale (art. 63.par. 3.)
 - rovina, utilizza in modo improprio, scrive , disegna e deturpa in altri modi superfici e costruzioni (art. 64.par. 4.)
 - rovina, utilizza in modo improprio, scrive , disegna e deturpa in altri modi le attrezzature nei parchi gioco (art. 65.par. 5.),
 - commercia, campeggia, trasborda sul parcheggio senza autorizzazione (art. 67.par. 5.)
 - utilizza il suolo pubblico per sistemare, caricare, scaricare l'impalcatura, per le riparazioni e altri lavori senza l'autorizzazione (art. 70.par. 2.)
 - non rispetta le condizioni definite nell'autorizzazione all'utilizzo del suolo pubblico (art. 70.par. 3.)
 - non riposta allo stato iniziale il suolo pubblico (art. 75.par. 4.)
 - non prende le azioni necessarie per impedire l'inquinamento oppure il danneggiamento degli spazi pubblici (art. 77.)
 - scava le aree pubbliche senza autorizzazione (art. 79.par. 2.)
 - non rispetta le condizioni definite nell'autorizzazione agli scavi del suolo pubblico (art. 79.par. 3.)
 - non organizza e non mantiene la regolazione temporanea del traffico durante l'esecuzione dei lavori (art. 82.par. 1.)
 - non ripara i danni sul suolo pubblico (art. 83)
 - non prende le azioni necessarie per evitare l'inquinamento delle aree pubbliche art. 84)
 - provoca danno a persone terze a causa dell'esecuzione dei lavori edilizi o con gli scavi dell'area pubblica (art. 85)
 - non spegne il motore durante il carico e lo scarico della merce (art. 86.par. 5.)
 - mette oggetti e impianti che potrebbero danneggiare i passanti e fare danni (art. 88.par. 2.)
 - posiziona la costruzione mobile sul suolo pubblico senza l' autorizzazione dell'organo dell'amministrazione comunale competente (art. 93.par. 3.)
 - effettua la vendita senza autorizzazione (art.94 par. 1)
 - effettua vendite su suoli di proprietà privata che hanno accesso dalla strada pubblica senza l'autorizzazione dell'organo dell'amministrazione comunale competente (art. 94.par. 2.)
 - fanno fuochi d'artificio da suolo pubblico senza autorizzazione (art. 95.par. 2.)
 - riproduce musica o utilizza impianti acustico-elettrici per la trasmissione di voce e musica senza oppure contrariamente all'autorizzazione (art. 96.par. 1.)
 - tiene i contenitori privati per i rifiuti sull'area pubblica fuori dall'orario consentito oppure nell'orario consentito ma in modo tale da disturbare il traffico/la circolazione dei pedoni (art.99 par. 3)
 - lascia i rifiuti comunali sulle aree pubbliche in sacchetti non standardizzati oppure lascia i rifiuti sull'area pubblica fuori dall'orario consentito oppure in luoghi non autorizzati (art.99 par. 4)
 - tiene animali selvaggi sul territorio della Città (art. 106.par. 1.)
 - posiziona abusivamente un oggetto sul suolo pubblico, terreno o su impianto a fianco al suolo pubblico (art. 107.par. 1.)
 - non rimuove con urgenza l'oggetto o il veicolo dietro ordine della guardia comunale (art. 109.par. 2.)
 - non rimuove il bancomat collocato senza l'autorizzazione nel termine prescritto dalla presente Delibera (art. 126 par. 2).
- (2) Con un'ammenda di 2.000,00 kn la guardia comunale punirà la persona responsabile nell'ambito della persona giuridica se commette un'infrazione di cui al par 1. del presente articolo.
- (3) Con un'ammenda di 5.000,00 kn la guardia comunale punirà la persona fisica (artigiano) e la persona che svolge una seconda attività indipendente per infrazioni di cui al par 1. del presente articolo commesse nello svolgimento della propria attività indipendente.
- (4) Con un'ammenda di 2.000,00 kn la guardia comunale punirà la persona fisica per infrazioni di cui al par 1. del presente articolo.

Articolo 123

- (1) Con un'ammenda di 7.500,00 kn la guardia comunale punirà per una violazione la persona giuridica se:

- non mette la targhetta con il numero civico (art. 6 par. 2)
- Mantiene le parti esterne degli edifici disordinate e non funzionali, ed eventuali danni non sono stati riparati nel termine prescritto (art. 7 par. 2.)
- mette dei vasi con fiori in modo non sicuro, con possibilità che cada o che l'acqua si riversi sui passanti e sul suolo pubblico (art. 11 par. 2.)
- durante i lavori di costruzione non protegge gli alberi (art. 15.par. 6.)
- esegue attività vietata sull'area pubblica verde (art. 18.par. 1.)
- non pulisce o rimuove i rifiuti dal suolo pubblico di traffico (art.21 par. 3)
- non si occupa della manutenzione del suolo pubblico di traffico di fronte all'edificio o al vano d'affari (art. 22 par. 1)
- esegue attività vietata sul suolo pubblico di traffico (art. 23.)
- scrive o disegna sul suolo pubblico di traffico senza autorizzazione (art. 24.)
- sporca con il veicolo il suolo pubblico di traffico e non provvede a ripulire (art. 25.)
- non evidenzia o evidenzia impropriamente l'apertura dell'infrastruttura comunale durante la riparazione o l'utilizzo (art. 26.par. 4.)
- non mette e non mantiene la recinzione in conformità alle disposizioni (art. 27.par. 7.)
- non gestisce il cortile e altro in conformità alla loro utilità (art. 28.par. 2.)
- non mantiene la vegetazione in modo che non oltrepassi sul suolo pubblico e non crei fastidio alla visibilità e al traffico (art. 28.par. 4.)
- non toglie le erbacce dalle recinzioni e dai muri che affiancano le aree pubbliche (art. 28.par. 5. i par. 6.)
- brucia i rifiuti nel cortile o in giardino (art. 28.par. 8.)
- lega la bicicletta o altro attrezzo al palo dell'illuminazione pubblica (art. 29.par. 3.)
- mette l'annuncio, l'avviso, la pubblicità o simile sul palo dell'illuminazione pubblica (art. 29.par. 4.)
- non mette un insegna leggibile, grammaticalmente corretta e bilingue (art. 32.par. 2)
- non toglie l'insegna entro il termine fissato (art. 32.par. 3)
- organizza e cura la vetrina contrariamente all'art. 33
- rovina, danneggia, sporca e non si cura dell'insegna (art. 35.par. 2.)
- non mantiene le tende, i sistemi di sicurezza e i corpi illuminanti puliti e funzionali, o non li ripara (36.par. 2.)
- mette e mantiene le camere per la videosorveglianza oppure gli impianti d'allarme contrariamente all'art. 38
- mette il manifesto, l'annuncio o simili al di fuori dei luoghi di affissione (art. 40.par. 1.)
- mette un manifesto grammaticalmente non corretto e non bilingue (art. 40.par. 5)
- danneggia i luoghi di affissione, i manifesti, le pubblicità e altre pubblicazioni (art. 42.par. 2.)
- esibisce una bandiera usurata, disordinata e danneggiata (art. 45.par. 4.)
- esibisce la bandiera contrariamente alle disposizioni (art. 47.)
- mette un monumento senza autorizzazione (art. 48.par. 2.)
- utilizza un monumento per giochi, attività sportive, il passeggio di cani o altre attività improprie (art. 52 par. 3)
- utilizza la fontanella pubblica contrariamente al regolamento (art. 56.)
- dorme sulla panchina oppure si siede sullo schienale della panchina (art.58 par. 4)
- estrae e raccoglie rifiuti da bidoni e cestini (art. 59.par. 6.)
- non tiene ordinata, non pulisce e non ripara l'attrezzatura urbana in uso generale (art. 63.par. 2.)
- non esibisce sulle superfici e gli oggetti le disposizioni bilingui (art. 64.par. 2.)
- non mantiene ordinate le stazioni, le fermate e i parcheggi (art. 66.par. 1.)
- non mantiene puliti e ordinati i parcheggi (art. 67.par. 2.)
- lascia il veicolo sul parcheggio nel senso opposto rispetto alla segnaletica stradale (art. 67.par. 4.)
- mette i rifiuti del cantiere dentro o accanto ai bidoni e ai cestini o comunque sul suolo pubblico (art. 78.par. 2.)
- esegue carichi e scarichi di merce nei luoghi in cui ciò non è consentito (art. 86.par. 2.)
- non rimuove il materiale da riscaldamento dal suolo pubblico (art. 87.par. 3.)
- taglia la legna sul suolo pubblico (art. 87.par. 4.)
- sega la legna durante il divieto provvisorio dei lavori (art. 87. par. 5.)
- mette l'imballaggio o simili sul suolo pubblico davanti al negozio, all'ufficio o al magazzino (art. 88.par. 1.)
- non mantiene ordinata e pulita la costruzione mobile (art. 92.)
- senza l'autorizzazione speciale dei competenti organismi esegue lavori, azioni e altre attività che violano il diritto dei cittadini alla quiete notturna, ossia che negli spazi di soggiorno delle persone provocano delle emissioni dannose e fastidiose (rumore, puzzo e illuminazione e sim.) (art.96 par. 1)
- lascia un relitto di automobile sul suolo pubblico (art. 108.par. 1.)
- lascia il veicolo tecnicamente difettoso sull'area pubblica (art.108 par. 2)
- non pulisce la neve e il ghiaccio nel modo prescritto (art. 114. par. 1)
- non esegue le altre attività in conformità alle disposizioni di questa Delibera o esegue attività

contrarie alle disposizioni di questa Delibera.

- (2) Con un'ammenda di 1.500,00 kn la guardia comunale punirà la persona responsabile nell'ambito della persona giuridica se commette un'infrazione di cui al par 1. del presente articolo.
- (3) Con un'ammenda di 3.750,00 kn la guardia comunale punirà la persona fisica (artigiano) e la persona che svolge una seconda attività indipendente per infrazioni di cui al par 1. del presente articolo commesse nello svolgimento della propria attività indipendente.
- (4) Con un'ammenda di 1.500,00 kn la guardia comunale punirà la persona fisica per infrazioni di cui al par 1. del presente articolo.

Articolo 124

- (1) Per le infrazioni di cui all'art. 122 e 123 della presente Delibera, la guardia comunale è autorizzata ad incassare l'importo dell'ammenda dal violatore sul luogo della violazione con il rilascio obbligatorio del certificato di pagamento.
- (2) Nella comunicazione e nella riscossione delle ammende e delle infrazioni accertate con la presente Delibera, la guardia comunale ha il dovere di agire in conformità alle disposizioni della legge penale vigente.
- (3) Il Sindaco prescriverà con regolamento specifico la procedura e le modalità di espressione di avvertimenti verbali e scritti, ammende e ordini di violazione nonché la gestione del registro centrale delle violazioni.

Articolo 125

Nel caso in cui la guardia comunale durante i sopralluoghi dovesse accertare una violazione ai sensi delle disposizioni di questa Delibera, ma quando l'autore della violazione non abbia fatto la stessa violazione negli ultimi 12 mesi, la guardia comunale può emanare invece dell'ammenda, un avvertimento scritto, con la minaccia dell'emanazione dell'ammenda nel caso in cui dovesse continuare la violazione delle disposizioni di questa Delibera

XII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 126

- (1) I proprietari e i possessori di oggetti montati esistenti, di impianti e attrezzature di cui all'art. 39 e all'art. 41, quando li tolgono hanno il dovere di conformarsi alle disposizioni della presente Delibera.
- (2) Per tutti i bancomat collocati senza le autorizzazioni prescritte nell'articolo 60 comma 1 della presente Delibera i proprietari hanno l'obbligo di richiedere l'autorizzazione al più tardi fino al 30 settembre 2019, in caso contrario hanno l'obbligo di rimuovere i bancomat per i quali non sono state rilasciate le autorizzazioni al più tardi fino al 30 settembre 2019.
- (3) Il Consiglio municipale può con apposite delibere determinare la dinamica e le condizioni particolari di conformazione degli oggetti montati esistenti di cui al comma 1 del presente articolo, come pure prescrivere le misure di cofinanziamento per l'attuazione sistematica e efficace delle disposizioni della presente Delibera.
- (4) La guardia comunale ha l'obbligo di informare i proprietari e i possessori di cui al comma 1 del presente articolo sugli obblighi in conformità con la presente Delibera.

Articolo 127

I regolamenti attuativi di cui agli articoli 32 e 124 della presente Delibera, che sono stati emanati in base alla Delibera sull'ordine comunale ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 11/16 e 3/18) restano in vigore.

Articolo 128

Con l'entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera sull'ordine comunale ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 11/16 e 3/18).

Articolo 129

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione del "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

In conformità alle disposizioni dell'art. 111 della Legge sull'economia comunale („Gazz. Uff. – NN”, nr.: 68/18 e 110/18) e alle disposizioni dell'art. 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno nr. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 23 luglio 2019, emana la

DELIBERA
sulla divisa ufficiale e il tesserino delle guardie comunali

Articolo 1

Con la presente Delibera si prescrive la divisa ufficiale delle guardie comunali e le condizioni d'uso, nonché l'aspetto, il contenuto e le modalità di rilascio del tesserino ufficiale delle guardie comunali e le condizioni d'uso.

DIVISA UFFICIALE

Articolo 2

(1) La guardia comunale è autorizzata ad indossare la divisa ufficiale soltanto nel periodo di tempo in cui svolge i compiti che rientrano nella sfera di competenza del Servizio di guardia comunale.

(2) La divisa delle guardie comunali è invernale ed estiva.

(3) La divisa invernale viene usata per regola dal 15 ottobre al 30 aprile, e quella estiva dal 1° maggio al 14 ottobre, salvo che il dirigente del settore amministrativo, in corrispondenza alle condizioni atmosferiche, non stabilisca diversamente.

(4) Ogni elemento della divisa ufficiale ha il suo termine d'uso.

(5) I termini d'uso e la quantità degli elementi della divisa a cui ha diritto la guardia comunale sono:

Nr.ord.	Denominazione, tipo e quantità	Termine d'uso
1.	Pantaloni estivi - 2 pezzi	12 mesi
2.	Pantaloni invernali - 2 pezzi	12 mesi
3.	Camicia (maniche corte) 4 pezzi	12 mesi
4.	Camicia (maniche lunghe) 4 pezzi	12 mesi
5.	Giacca estiva (a vento) 1 pezzo	24 mesi
6.	Giacca invernale 1 pezzo	24 mesi
7.	Maglione 1 pezzo	12 mesi
8.	Impermeabile 1 pezzo	24 mesi
9.	Scarpe estive 1 paio	12 mesi
10.	Scarpe invernali (scarponi) 1 paio	12 mesi

Articolo 3

(1) Gli elementi della divisa dal numero 3 al 6 sulle parti laterali (maniche) hanno il segno distintivo. Il segno distintivo sulle maniche della divisa contiene lo stemma della Città di Rovinj-Rovigno e la dicitura “Grad Rovinj-Rovigno, Città di Rovinj-Rovigno, Komunalno redarstvo / Servizio di guardia comunale.”

(2) La scritta sul dorso della divisa contiene le parole: “Komunalno redarstvo / Servizio di guardia comunale”.

Articolo 4

(1) I singoli elementi della divisa ufficiale possono essere sostituiti anche prima delle scadenze prescritte da questo regolamento, se sono stati notevolmente danneggiati o completamente distrutti nell'esercizio dei compiti ufficiali.

(2) Se i danni o la distruzione dei singoli elementi della divisa ufficiale si sono verificati entro il termine d'uso, e non sono conseguenza dell'esercizio dei compiti ufficiali, alla guardia comunale verrà concessa una nuova divisa a sue spese.

(3) La sostituzione della divisa ufficiale danneggiata o distrutta viene concessa dal dirigente del settore amministrativo.

(4) I termini d'uso della divisa ufficiale a carico della guardia comunale verrà prorogato:

- per il termine trascorso in malattia per più di un mese ininterrottamente,
- per il termine in cui è stato allontanato dalla carica,
- quando al pensionamento gli rimangono meno di sei mesi,
- negli altri casi durante i quali non ha svolto le mansioni di guardia

comunale,

(5) La guardia comunale ha il dovere di tenere la divisa in ordine e pulita a proprie spese e non è autorizzato ad alienarla né a modificarla.

(6) Le spese di acquisto della divisa delle guardie comunali vengono assicurate nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno.

TESSERINO UFFICIALE

Articolo 5

- (1) Durante lo svolgimento delle mansioni, la guardia comunale ha il dovere di avere con sé il tesserino ufficiale.
- (2) Il tesserino ufficiale della guardia comunale contiene:
 - o sulla facciata principale:
 - lo stemma della Repubblica di Croazia,
 - la dicitura «Repubblica di Croazia»,
 - la dicitura «Regione istriana»
 - la dicitura «Città di Rovinj-Rovigno»
 - la denominazione del documento «Tesserino ufficiale»,
 - il posto per la fotografia delle dimensioni 28 x 32 mm, sulla quale, nell'angolo inferiore sinistro è stampato il timbro del Settore amministrativo competente,
 - il nome e cognome della guardia comunale,
 - il numero del tesserino,
 - o sul retro del tesserino:
 - il testo: „La guardia comunale munita di questo tesserino è autorizzata a svolgere le mansioni di vigilanza in base alle disposizioni degli atti generali della Città di Rovinj-Rovigno, in particolare della Delibera sull'ordine comunale e le mansioni di vigilanza prescritte da leggi speciali secondo le quali le guardie comunali sono autorizzate a procedere.”
 - il numero d'evidenza del tesserino,
 - la data di emissione del tesserino,
 - il timbro e la firma della persona autorizzata.
- (3) Il testo sul tesserino ufficiale è scritto in lingua croata e italiana.

Articolo 6

(1) Il tesserino ufficiale viene rilasciato dal Settore amministrativo competente per gli affari del Servizio delle guardie comunali di cui ne tiene l'evidenza.

(2) L'evidenza contiene il nome e cognome della guardia comunale a cui viene rilasciato il tesserino, il numero del tesserino, la data d'emissione, la data di restituzione ovvero di annullamento del tesserino, la firma della guardia comunale.

Articolo 7

La guardia comunale a cui cessa il rapporto di lavoro nel Servizio di guardia comunale, all'atto del recapito del decreto sulla cessazione del rapporto di lavoro ovvero sulla disposizione in un altro posto di lavoro, ha il dovere di consegnare il tesserino al dirigente dell'organismo amministrativo.

Articolo 8

(1) La guardia comunale che smarrisce il tesserino oppure che lo danneggia, ha il dovere di informare tempestivamente il diretto dirigente.

(2) Il nuovo tesserino verrà rilasciato dopo la proclamazione dell'invalidità del tesserino perduto o danneggiato sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

(3) La guardia comunale ha il dovere di consegnare il tesserino danneggiato al diretto dirigente.

Articolo 9

Alla guardia comunale verranno ritirati temporaneamente la divisa ufficiale e il tesserino, se nei suoi confronti è stato promosso un procedimento disciplinare, un'inchiesta o è stato sollevato atto d'accusa, fino alla conclusione del procedimento.

Articolo 10

Con l'entrata in vigore di questa Delibera cessa la validità del Regolamento sul vestiario ufficiale, il tesserino e il segno delle guardie comunali ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nr. 3/17).

Articolo 11

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Ai sensi della disposizione dell'articolo 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) («Gazzetta ufficiale», nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 e 123/17) e della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno («Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno» nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 23 luglio 2019, ha emanato la

Delibera
sulle condizioni e le modalità di cofinanziamento del tasso d'interesse per l'acquisto del primo immobile

I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(1) La presente Delibera prescrive le condizioni, le modalità e il procedimento per il cofinanziamento del tasso d'interesse dei mutui abitativi dei cittadini da parte della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: Città), che i cittadini prendono dalle istituzioni di credito per l'acquisto del primo immobile, ossia per l'acquisto del primo appartamento al fine di risolvere la propria questione abitativa nel territorio della Città.

(2) Il cofinanziamento del tasso d'interesse dei mutui immobiliari è destinato ai cittadini fino ai 45 anni d'età che adempiono alle condizioni prescritte dalla presente Delibera.

(3) I mezzi per il cofinanziamento del tasso d'interesse vengono assicurati dai mezzi del bilancio della Città, nell'importo dell'1% del tasso d'interesse, ossia fino al massimo 1.500,00 kn al mese a fruitore, per i primi tre anni di pagamento del mutuo.

Articolo 2

Le espressioni usate in questa Delibera, che hanno significato di genere, si riferiscono in egual misura al genere femminile e a quello maschile.

II – CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO

Articolo 3

(1) Il diritto al cofinanziamento del tasso d'interesse dei mutui abitativi può venir realizzato dal richiedente che:

- è cittadino croato e che fino alla presentazione della richiesta abbia residenza ininterrotta notificata nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno da almeno 5 (cinque) anni,
- al momento di presentare la richiesta di cofinanziamento non abbia più di 45 anni d'età,
- sia idoneo a prendere un mutuo in base ai criteri dell'istituzione creditizia con la quale la Città ha firmato il contratto di collaborazione,
- chiede il cofinanziamento del tasso d'interesse per l'acquisto del primo immobile nel territorio della Città,
- personalmente oppure i cui membri del nucleo familiare indicati nella richiesta non abbiano acquistato un appartamento in base alle disposizioni della Legge sulla vendita di appartamenti sui quali esiste il diritto abitativo («Gazzetta ufficiale», nn. 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 e 78/02) e/o gli stessi li abbiano alienati in base a qualsiasi altro fondamento di legge,
- personalmente oppure i cui membri del nucleo familiare indicati nella richiesta non abbiano e fino alla presentazione della richiesta non abbiano mai avuto in proprietà un adeguato appartamento oppure una casa nel territorio della Città,
- personalmente oppure i cui membri del nucleo familiare indicati nella richiesta non abbiano acquistato un appartamento tramite il Programma dell'edilizia sociale agevolata della Città, ossia il Programma dell'edilizia agevolata nel territorio della Città,
- personalmente oppure i cui membri del nucleo familiare indicati nella richiesta non fossero mai stati fruitori di mutui cofinanziati in base alla Legge sul sovvenzionamento dei mutui abitativi („Gazzetta ufficiale“, nn. 65/17 e 61/18).

(2) Per adeguato appartamento ai sensi dell'articolo 3 comma 1 alinea 6 della presente Delibera si intende la proprietà oppure comproprietà di uno spazio abitativo (appartamento o casa) adeguatamente attrezzato di infrastruttura (acqua, canalizzazione, corrente elettrica e altro), che adempiono alle condizioni tecnico-igieniche per un'abitazione sana, della grandezza di circa 35 m² di superficie utile dell'alloggio per una persona, ossia per ogni successiva persona circa altri 10 m². Appartamento adeguato non è ritenuto quello di proprietà di una persona fisica che viene utilizzato da un affittuario protetto.

(3) Per membro del nucleo familiare del richiedente ai sensi della presente Delibera si intende il coniuge e altre persone che abitano con lui: discendente, figliastro e figlio adottivo, genitore o genitore adottivo (a condizione che in base alle disposizioni di un'apposita legge il richiedente abbia l'obbligo di mantenimento), partner extraconiugale, compagno di vita, che il giorno della pubblicazione del concorso siano notificati allo stesso indirizzo di residenza del richiedente.

(4) Indipendentemente dalle condizioni prescritte di cui all'articolo 3 della presente Delibera, il diritto al cofinanziamento del tasso d'interesse dei mutui immobiliari può venir realizzato da un cittadino croato

oppure straniero con residenza permanente nel territorio della RC che adempie alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, ma svolge le attività indicate nell'elenco delle professioni deficitarie nelle istituzioni scolastiche, sanitarie e di assistenza sociale nel territorio della Città.

(5) L'elenco delle professioni deficitarie nel territorio della Città di cui all'articolo 3 comma 4 della presente Delibera vengono stabilite dal sindaco con una conclusione in base ai dati dell'Istituto di collocamento e delle necessità manifestate dalle istituzioni con sede nel territorio della città di Rovigno relative ai lavoratori che svolgono appositi lavori specializzati di particolare importanza per l'espletamento dell'attività di tali istituzioni, e sempre prima di bandire il concorso per il cofinanziamento del tasso d'interesse.

Articolo 4

(1) Il cofinanziamento del tasso d'interesse dei mutui immobiliari viene concesso per l'acquisto del primo immobile, e precisamente di un appartamento la cui superficie utile al netto ha un valore fino a 1.500,00 euro al m², ossia fino al valore massimo di 120.000,00 euro, il tutto nel controvalore in kune in base al corso valutario medio della Banca nazionale croata.

(2) Nel caso in cui il prezzo della superficie utile al netto dell'appartamento, ovvero se l'importo complessivo del mutuo supera l'ammontare prescritto dal comma 1 del presente articolo, il cofinanziamento si può ugualmente concedere, ma solo fino all'ammontare prescritto nel comma 1 del presente articolo.

(3) Il termine di pagamento del mutuo non dev'essere più breve di 15 anni.

III – MODALITA' DI COFINANZIAMENTO DEI TASSI D'INTERESSE DEI MUTUI

Articolo 5

(1) Il cofinanziamento del tasso d'interesse verrà effettuato nei confronti delle istituzioni di credito che con la Città hanno stipulato un apposito accordo relativo ai mutui immobiliari che le istituzioni di credito concederanno ai cittadini per l'acquisto del primo appartamento.

(2) Le condizioni e le modalità di versamento dei mezzi per il cofinanziamento del tasso d'interesse verranno regolate con un apposito accordo tra la Città e le istituzioni di credito, il tutto dopo l'invito pubblico a manifestare l'interesse che la Città pubblicherà sul proprio sito internet.

IV – PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO

Articolo 6

(1) Il procedimento per la realizzazione del diritto al cofinanziamento del tasso d'interesse viene attuato da una commissione formata da tre membri che viene nominata dal sindaco dalle file dei consiglieri e degli uffici municipali.

(2) Il concorso per la presentazione della richiesta di cofinanziamento del tasso d'interesse viene pubblicato sul sito internet della Città di Rovinj-Rovigno, all'albo pretorio della Città, mentre l'avviso in merito viene pubblicato sui mezzi di informazione pubblica.

(3) L'invito pubblico viene pubblicato almeno una volta all'anno e rimane aperto 45 giorni dal giorno della pubblicazione.

(4) I lavori specializzati e amministrativi relativi all'attuazione della presente Delibera vengono espletati dal Settore amministrativo per l'economia, gli appalti pubblici e i fondi europei e dal Settore amministrativo per gli affari sociali.

Articolo 7

(1) Il testo del concorso, l'elenco della documentazione necessaria e il resto importante per l'attuazione del procedimento per il cofinanziamento del tasso d'interesse vengono stabiliti con una conclusione del sindaco conformemente alle disposizioni della presente Delibera.

(2) Nel procedimento di realizzazione del diritto al sovvenzionamento del tasso d'interesse dei mutui abitativi il richiedente ha l'obbligo di recapitare la seguente documentazione obbligatoria:

1. il certificato di residenza
2. la dichiarazione autenticata sul numero di membri del nucleo familiare
3. l'estratto dal certificato di nascita (per il richiedente)
4. la conferma attestante l'adempimento delle condizioni di espletamento dei lavori delle professioni deficitarie (fotocopia del diploma e contratto di lavoro, ossia conferma del datore di lavoro attestante l'impiego)
5. preventivo del calcolo dell'idoneità creditizia del richiedente con il piano di pagamento del mutuo
6. la fotocopia dell'estratto dai libri tavolari, la fotocopia dell'atto per la costruzione oppure l'utilizzo dell'edificio nel quale si trova l'appartamento che si intende acquistare
7. la dichiarazione autenticata dal notaio pubblico attestante che sotto responsabilità materiale e penale il richiedente e il coniuge oppure il partner extraconiugale o compagno di vita; - che non siano proprietari di case o appartamenti, ossia che non abbiano un immobile adeguato con il quale hanno risolto la propria questione abitativa; - non abbiano acquistato un appartamento in base alle disposizioni della Legge sulla vendita di appartamenti sui quali esiste il diritto abitativo e l'hanno alienato su qualsiasi altra base; - non

abbiano acquistato un appartamento nell'ambito del Programma dell'edilizia agevolata nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno; - non siano stati oppure non siano fruitori di mutui cofinanziati in base alla Legge sul sovvenzionamento dei mutui immobiliari („Gazzetta ufficiale“, nn. 65/17 e 61/18); - non siano proprietari di terreni edificabili nel territorio della città di Rovinj-Rovigno e dei comuni limitrofi di Bale-Valle, Canfanaro e Gimino (non più vecchia di 30 giorni dal giorno della presentazione della richiesta)

8. l'apposita conferma attestante il primo ottenimento di un immobile, ossia la dichiarazione attestante il primo ottenimento di un immobile rilasciata sotto responsabilità materiale e penale autenticata dal notaio pubblico (non più vecchia di 30 giorni dal giorno della presentazione della richiesta).

(3) Nel procedimento di realizzazione del diritto al cofinanziamento del tasso d'interesse dei mutui abitativi il richiedente ha l'obbligo di adempiere a tutte le condizioni, ovvero recapitare tutta la documentazione valida prescritta dal concorso.

(4) al momento di presentare la richiesta, i richiedenti che desiderano realizzare il diritto al cofinanziamento del tasso d'interesse hanno l'obbligo di dare il consenso alla raccolta e all'utilizzo dei loro dati personali conformemente alla Direttiva generale sulla tutela dei dati personali e alla presente Delibera.

Articolo 8

(1) Le richieste per il cofinanziamento del tasso d'interesse pervenute entro il termine prescritto verranno analizzate dalla Commissione, mentre quelle non pervenute a tempo debito non verranno prese in esame.

(2) Nel caso in cui la commissione constatasse che la richiesta è incompleta, il richiedente verrà invitato a completarla entro il termine di 8 giorni. Qualora il richiedente non la completasse entro tale termine, la stessa non verrà presa in esame.

(3) La Commissione può chiedere al richiedente o procurarsi in altro modo altri documenti con i quali viene dimostrato l'adempimento alle condizioni prescritte. In tal caso viene stabilito un termine di 8 giorni per il completamento della richiesta.

(4) Allo scadere del termine per il completamento della richiesta, la commissione stabilisce la proposta della lista delle richieste pervenute, in base al periodo di ricezione della richiesta completa da parte del settore amministrativo cittadino preposto, che adempiono alle condizioni della presente Delibera.

(5) Nel caso in cui due o più richieste presentate, ossia completate allo stesso tempo, le richieste vengono approvate a partire dalla richiesta che viene presentata dalla persona impiegata nelle professioni deficitarie, quindi la richiesta con l'importo minore del mutuo e alla fine con l'importo più grande del mutuo.

(6) La Delibera sul finanziamento del tasso d'interesse per i mutui abitativi viene emanata dal Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della proposta da parte della commissione, mentre i mezzi vengono approvati fino all'importo dei mezzi assicurati a tale scopo nel bilancio della Città di Rovinj-Rovigno.

(7) I rapporti reciproci tra la Città e i fruitori dei mutui vengono regolati con un apposito contratto.

(8) Al momento di decidere in merito al cofinanziamento del tasso d'interesse nell'anno corrente, gli organismi competenti della Città hanno l'obbligo di tener conto degli obblighi di bilancio già approvati per il cofinanziamento dei tassi d'interesse dagli anni precedenti.

V – CONTRATTO DI COFINANZIAMENTO DEI TASSI D'INTERESSE

Articolo 9

(1) La Città di Rovinj-Rovigno e il fruitore del mutuo stipulano il contratto di cofinanziamento del tasso d'interesse con il quale si regolano i rapporti reciproci.

(2) Nel caso in cui il fruitore al quale è stato concesso il cofinanziamento non firmasse il contratto di cofinanziamento, perderà il diritto al medesimo come pure al diritto di presentare una nuova richiesta di cofinanziamento nei successivi 12 mesi.

Articolo 10

(1) Il contratto di cofinanziamento del tasso d'interesse deve contenere il divieto di assegnazione in affitto dell'appartamento per l'acquisto del quale viene concesso il mutuo e ciò per un periodo di 5 anni dal giorno della stipulazione del contratto di cofinanziamento del tasso d'interesse.

(2) Il contratto di cui al comma 1 del presente articolo deve pure contenere l'obbligo del fruitore del mutuo di notificare la residenza all'indirizzo dell'appartamento acquistato, entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del contratto di mutuo all'indirizzo dell'appartamento acquistato.

(3) Il contratto di cui al comma 1 del presente articolo deve obbligatoriamente contenere l'obbligo da parte del fruitore del mutuo alla restituzione alla Città dei mezzi versati a titolo di cofinanziamento del tasso d'interesse nel caso in cui:

- il fruitore non notificasse la residenza entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo
- il fruitore disdicesse la residenza dall'indirizzo dell'appartamento acquistato nei primi cinque anni di pagamento del mutuo
- il fruitore vendesse l'appartamento entro il termine di 5 anni dal giorno della stipulazione del contratto di cofinanziamento del tasso d'interesse

- venisse appurato che il fruitore del mutuo durante il procedimento per la realizzazione del diritto ha fornito dati falsi oppure incompleti inerenti la proprietà di immobili e altri dati di fatto importanti per stabilire le condizioni per il sovvenzionamento del tasso d'interesse dei mutui abitativi.

VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 11

Il cofinanziamento del tasso d'interesse dei mutui abitativi può venir richiesto e concesso solo per le richieste che sono state presentate dopo l'entrata in vigore della presente Delibera

Articolo 12

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa/Classe: 402-01/19-01/35
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-10
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 35 par. 2 della Legge sulla proprietà e su altri diritti reali („Gazzetta ufficiale“, nn. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-testo emendato, 94/17), nonché delle disposizioni di cui all'art. 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno («Bollettino ufficiale» della Città di Rovinj-Rovigno n. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 luglio 2019, ha emanato la seguente

DELIBERA

SUL PROCEDIMENTO E SULL'ALTEZZA DELL'INDENNIZZO PER L'ISTITUZIONE DEL DIRITTO DI SERVITÙ SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO O GESTITI DALLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO, NONCHÉ SULL'USO DELLA CONDUTTURA DI CAVI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con la Delibera sul procedimento e sull'altezza dell'indennizzo per l'istituzione del diritto di servitù su immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno o gestiti dalla Città di Rovinj-Rovigno, nonché sull'uso della conduttura di cavi di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (in seguito nel testo: Delibera) vengono prescritti il procedimento, l'altezza e le modalità di pagamento dell'indennizzo a titolo di istituzione del diritto di servitù per la costruzione, la posa in opera e la manutenzione delle condutture e delle rispettive strutture ausiliari lungo le stesse condutture, dei dispositivi elettronici di comunicazione e simili.

Articolo 2

Ai sensi della presente Delibera:

1. gli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (in seguito nel testo: Città) sono quegli immobili per i quali nei libri fondiari del tribunale preposto risulta iscritto il diritto di proprietà a favore della Città, i beni pubblici d'uso generale e pubblico sui quali la Repubblica di Croazia non risulta iscritta quale proprietario, come pure gli immobili di cui la Città è proprietaria ai sensi della legge, ma sui quali nei libri fondiari non è stato iscritto il diritto di proprietà a favore della Città;
2. gli immobili gestiti dalla Città sono quegli immobili dei quali la Città cura la tutela e la manutenzione ai sensi delle norme che disciplinano il demanio marittimo e i porti di mare.

Articolo 3

Per condutture con la presente Delibera s'intendono le condutture e le rispettive strutture dell'infrastruttura elettro-energetica, di comunicazione elettronica, di calore, di gas, di petrolio, idrica e di scarico, ai sensi delle disposizioni in materia che vengono a disciplinare il contenuto del catasto dell'infrastruttura.

Articolo 4

Il diritto di servitù viene istituito mediante un contratto di istituzione di diritto di servitù, il quale può venire istituito anche a tempo determinato.

Con il contratto di istituzione del diritto di servitù con il quale viene istituita la servitù a tempo determinato, viene anche definito il termine di validità dello stesso diritto.

La copia del piano catastale con segnato il tracciato delle condutture costituisce parte integrante del contratto di istituzione del diritto di servitù.

Con il contratto di cui al paragrafo 1 del presente articolo vengono fissati pure l'altezza e le modalità di pagamento dell'indennizzo, il termine di stipulazione del contratto e i restanti diritti e obblighi delle parti contraenti.

Articolo 5

Il contratto di istituzione del diritto di servitù di cui all'articolo 4 paragrafo 1 della presente Delibera diventa invalido nelle modalità prescritte in materia di cessazione degli obblighi dalla Legge sui rapporti obbligatori. Il diritto di servitù istituito ai sensi di tale contratto cessa mediante la cancellazione di tale diritto dai libri fondiari, e se ciò non fosse, esso scade con la scadenza del contratto ai sensi del quale era stato istituito. Qualora lo stesso contratto fissasse un termine per la servitù, questa cessa con la scadenza del termine e se la servitù risultasse iscritta nel libro fondiario, ne cessa la validità solo all'atto della sua cancellazione.

Il titolare del diritto di servitù s'impegna, in caso di necessità, e per motivi di conformazione alla documentazione di assetto territoriale, a spostare le condutture esistenti a proprie spese, fatta eccezione per i casi in cui ai sensi di disposizione in materia tale costo non costituisca un obbligo a carico della Città.

Articolo 6

Il settore amministrativo preposto al patrimonio della Città (in seguito nel testo: settore amministrativo preposto) ha l'obbligo di creare e di tenere la documentazione sulle servitù concesse e sull'uso della condotta dei cavi ai sensi della presente Delibera.

II ALTEZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PER IL DIRITTO DI SERVITÙ

Articolo 7

L'altezza dell'indennizzo per il diritto di servitù di posa in opera di condutture e delle rispettive strutture, come pure per le restanti servitù, viene calcolato considerando la superficie del terreno interessato dalla posa in opera di condutture e delle rispettive strutture.

Articolo 8

L'altezza dell'indennizzo per il diritto di servitù di posa in opera di condutture e delle rispettive strutture viene fissata nel suo ammontare annuale e più precisamente:

N.pr.	Tipo di infrastruttura	Costo annuale
1.	Rete elettro-energetica	2 kn / m lineare
2.	Rete acqua calda	2 kn / m lineare
3.	Gasdotto	2 kn / m lineare
4.	Oleodotto	2 kn / m lineare
5.	Acquedotto	2 kn / m lineare
6.	Rete di scarico	2 kn / m lineare

Articolo 9

Gli indennizzi annui vanno versati a favore del conto della Città entro il 31 gennaio per l'anno corrente, mentre per i contratti stipulati durante l'anno, entro 15 (per esteso: quindici) giorni dalla data di stipulazione del contratto.

Articolo 10

Nel contratto di istituzione del diritto di servitù stipulato con l'operatore infrastrutturale della rete di comunicazione elettronica, l'indennizzo che l'operatore infrastrutturale ha l'obbligo di pagare per la servitù istituita (indennizzo per il diritto di servitù) viene fissato nelle modalità e considerando i costi dell'indennizzo

per il diritto di passaggio, stabiliti dal Regolamento sull'approvazione e sull'indennizzo per il diritto di passaggio, vigente nella data di stipulazione del contratto.

Articolo 11

L'indennizzo per le reti elettro-energetica, dell'acqua calda, del gas, del petrolio, idrica e di scarico viene calcolato per metro lineare di rete.

Nei casi non disciplinati dalla presente Delibera, l'altezza dell'indennizzo per il diritto di servitù viene stabilita mediante conclusione del sindaco, ai sensi di stima di un perito giurato abilitato.

Articolo 12

Ai sensi della presente Delibera sono esentati dall'obbligo di pagamento dell'indennizzo:

- le persone giuridiche il cui fondatore è la Città, la Regione dell'Istria e/o la Repubblica di Croazia,
- le società il cui proprietario è la Città, la Regione dell'Istria e/o la Repubblica di Croazia, oppure quelle società nelle quali la Città, la Regione dell'Istria e/o la Repubblica di Croazia, detengono quote di capitale,
- altre persone giuridiche nei casi prescritti da legge in materia.

Il sindaco può, con propria delibera, esentare parzialmente o interamente dall'obbligo di pagamento dell'indennizzo di istituzione del diritto di servitù un investitore nel caso di edificazione di strutture d'interesse per la Città.

III PROCEDIMENTO DI ISTITUZIONE DI SERVITÙ SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ

Articolo 13

In risposta a domanda di un investitore, il sindaco decide in materia di istituzione del diritto di servitù di cui all'articolo 1 della presente Delibera e sulla stipulazione del contratto ai sensi del quale i titolari del diritto di servitù su immobili di proprietà della Città inoltrano al tribunale preposto la domanda d'iscrizione del relativo diritto di servitù.

La domanda di istituzione del diritto di servitù di un investitore va inoltrata entro il termine di 30 (per esteso: trenta) giorni prima del previsto avvio dei lavori, e ad essa va allegato anche il relativo progetto completo di dati sul tipo, rispettivamente sulla destinazione d'uso, sulle caratteristiche tecniche di base e sulla posizione delle condutture e delle rispettive strutture.

Articolo 14

Gli utenti che hanno posto in opera condutture e rispettive strutture su immobili gestiti dalla Città entro la data di emanazione della presente Delibera, e per le quali non è stato contrattualmente disciplinato il diritto di servitù, hanno l'obbligo di inoltrare la domanda di definizione contrattuale del diritto di servitù entro il termine di 30 (per esteso: trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla stipulazione del contratto da parte del settore amministratore preposto.

Per l'istituzione del diritto di servitù per gli utenti che non hanno stipulato il contratto, oltre all'indennizzo annuale per la servitù, viene anche fissato un indennizzo una tantum pari al costo quinquennale dell'indennizzo, per il periodo d'uso precedente.

L'altezza dell'indennizzo una tantum viene calcolata ai sensi dell'articolo 8 della presente Delibera e la Città e l'utente stipulano il contratto di istituzione del diritto di servitù. L'indennizzo una tantum va versato a favore del conto bancario della Città entro il termine di 15 (per esteso: quindici) giorni dalla data di stipulazione del contratto.

Qualora gli utenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo mancassero di regolare il diritto di servitù per la posa in opera di condutture e rispettive strutture nel rispetto della presente Delibera, la Città avvierà il procedimento per il trasferimento delle condutture a carico degli utenti.

Per gli utenti che non avessero stipulato il contratto per le restanti servitù di cui all'articolo 1 della presente Delibera, trovano rispettiva applicazione le disposizioni di cui al presente articolo.

IV USO DELLA CONDUTTURA DI CAVI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ

Articolo 15

Lo spazio libero nella condotta di cavi esistente, di proprietà della Città, può venire concesso in uso dalla Città in qualità di operatore infrastrutturale, a tutti gli operatori-utenti interessati alla posa in opera di cavi, alle condizioni e nelle modalità prescritte dalle norme in materia che disciplinano l'accesso e l'uso comune di infrastruttura elettronica di comunicazione e dell'altra attrezzatura connessa, nel rispetto del principio che permette lo sfruttamento razionale di spazio libero su base paritetica e comune.

Articolo 16

Per la posa in opera di cavi di cui all'articolo 15 della presente Delibera, l'altezza dell'indennizzo ammonta a 8,00 kn annue/m lineare di cavo.

Per l'uso dei tombini di cavi per la posa in opera di attrezzatura passiva di punto d'allacciamento, l'indennizzo annuo ammonta a 100,00 kn per singolo punto di allacciamento.

Articolo 17

La domanda scritta di posa in opera di cavo del fruitore va inoltrata al settore amministrativo preposto.

La domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve contenere:

a) il punto A (punto iniziale) e il punto B (punto finale), oppure l'area d'intervento d'uso della condotta di cavi,

b) tipo e diametro del cavo che viene posto in opera tra il punto A e il punto B, oppure nell'area d'intervento e

c) inizio e durata pianificati dell'uso comune.

Assieme alla domanda va anche inoltrata la soluzione tecnica.

Articolo 18

Il settore amministrativo preposto stabilisce la sussistenza della possibilità di uso comune della condotta di cavi sul tracciato in oggetto, considerando l'efficace sfruttamento della condotta di cavi edificata.

Qualora il settore amministrativo stabilisse che sono soddisfatti i presupposti utili all'accesso e all'uso comune della condotta di cavi lungo il tracciato in oggetto, la Città e l'utente stipulano il contratto di accesso e di uso comune della condotta di cavi.

L'utente ha l'obbligo di mantenere e di coprire tutte le spese di manutenzione e di riparazione della sua attrezzatura e del suo materiale posti in opera.

Prima di qualsiasi intervento mirato alla manutenzione dei cavi posti in opera, l'operatore utente ha l'obbligo di comunicare l'intervento pianificato al settore amministrativo preposto.

Articolo 19

Gli utenti della canalizzazione che hanno posto in opera cavi fino alla data di entrata in vigore della presente Delibera, e per i quali non è stato disciplinato contrattualmente il diritto di accesso e di uso comune, hanno l'obbligo di inoltrare la domanda di definizione contrattuale dell'accesso e dell'uso comune della condotta di cavi entro il termine di 30 (per esteso: trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla stipulazione del contratto da parte del settore amministratore preposto.

Per l'uso della condotta di cavi di proprietà della Città da parte di quegli utenti che non hanno stipulato il contratto, accanto all'indennizzo annuale per l'accesso e l'uso comune, viene anche fissata un'una tantum pari all'indennizzo quinquennale per il periodo precedente di uso della stessa.

L'altezza dell'indennizzo una tantum viene calcolata ai sensi dell'articolo 16 della presente Delibera e la Città e l'utente stipulano il contratto di accesso e di uso comune della condotta di cavi.

L'indennizzo una tantum va versato a favore del conto bancario della Città entro il termine di 15 (per esteso: quindici) giorni dalla data di stipulazione del contratto.

Qualora gli utenti mancassero di regolare il diritto di accesso e di uso comune della condotta di cavi di proprietà della Città, nel rispetto della presente Delibera, hanno l'obbligo di liberare la condotta dai cavi posti in opera, entro il termine di 8 (per esteso: otto) giorni dalla data di ricevimento di avviso scritto da parte del settore amministrativo preposto, circostanza che verrà comunicata anche all'Agenzia regolatoria croata preposta alle attività di rete (HAKOM)

V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Articolo 20**

I contratti in materia di istituzione di servitù allo scopo della costruzione, della posa in opera e della manutenzione di condutture e delle rispettive strutture lungo le stesse, di dispositivi di comunicazione elettronica e simili, i quali sono in vigore il giorno dell'entrata in vigore della presente Delibera, rimangono validi fino alla scadenza del termine contrattuale.

La presente Delibera trova la giusta applicazione anche per tutti gli atti emessi da parte dell'HAKOM, come pure per i procedimenti avviati in tale senso.

Articolo 21

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul «Bollettino ufficiale» della Città di Rovinj-Rovigno.

In base alla disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18) e alla disposizione dell'articolo 8 comma 1 alinea 10 della Legge sull'imposta sul reddito ("Gazzetta ufficiale" numero 115/16 e 106/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla seduta tenutasi il giorno 23 luglio 2019, ha emanato la

DELIBERA

sull'assegnazione degli aiuti una tantum per i quaderni attivi e altro materiale didattico nell'anno scolastico 2019/2020

I) DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

- (1) Con la presente Delibera si determinano la modalità e il procedimento di assegnazione degli aiuti una tantum per l'acquisto di quaderni attivi e altro materiale didattico per gli alunni delle scuole elementari nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno.
- (2) Per altro materiale didattico si intendono i quaderni attivi e altro materiale didattico in base alla scelta delle istituzioni scolastiche e in conformità con la Legge sui libri di testo e altro materiale didattico per le scuole elementari e medie superiori.
- (3) Gli aiuti una tantum si assegnano per l'anno scolastico 2019/2020.

Articolo 2

Le espressioni usate nella presente Delibera, con significato di genere, si riferiscono in egual modo al genere maschile e femminile.

II) FRUITORI E AMMONTARE DELL'INDENNIZZO

Articolo 3

Hanno diritto all'assegnazione degli aiuti una tantum per l'acquisto di quaderni attivi e altro materiale didattico i genitori/tutori degli alunni che frequentano la scuola elementare Vladimir Nazor, Juraj Dobrila e la SEI - TOŠ Bernardo Benussi" e risiedono nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno.

Articolo 4

L'ammontare dell'aiuto una tantum si determina come segue:

- per gli alunni dalla prima alla quarta classe l'importo di 300,00 kn
- per gli alunni dalla quinta all'ottava classe l'importo di 400,00 kn.

III) MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL SUSSIDIO

Articolo 5

- (1) Per attuare la presente Delibera si incaricano le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3 della Delibera a recapitare l'elenco degli alunni, con l'indicazione delle classi, che realizzano il diritto all'aiuto una tantum e i dati dei genitori/tutori necessari per il versamento dei mezzi.
- (2) Le istituzioni educative recapitano i dati di cui al comma 1 del presente articolo al Settore amministrativo per gli affari sociali nei termini stabiliti per permettere il versamento dei sussidi.
- (3) Il versamento dei mezzi si effettuerà, in seguito al recapito dei dati e della documentazione, sui conti correnti dei genitori/tutori degli alunni.
- (4) Il versamento dei mezzi verrà effettuato nel corso del mese di settembre 2019. I dati recapitati più tardi verranno elaborati in un termine appropriato.

IV) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 6

I genitori che non recapitano i dati nel termine stabilito, possono farlo al più tardi fino al 30 settembre 2019, in caso contrario perdono il diritto al versamento del sussidio.

Articolo 7

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

KLASA/CLASSE: 602-01/19-01/17
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-19-4
Rovinj - Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

In conformità alle disposizioni dell'art. 111 della Legge sulla stimolazione dello sviluppo della piccola economia ("Gazz. Uff. – NN", nr. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 e 121/16) e alle disposizioni dell'art. 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nr. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 luglio 2019, emana la

DELIBERA

DI MODIFICA ALLA DELIBERA SULL'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ZONE IMPRENDITORIALI DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

Articolo 1

Con questa Delibera di modifica alla Delibera sull'incentivazione degli investimenti nelle zone imprenditoriali della città di Rovinj-Rovigno (nel testo successivo: Delibera di modifica alla Delibera) viene modificato il comma 4 dell'articolo 5 della Delibera sulla stimolazione degli investimenti nelle zone imprenditoriali della città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno" nr. 9/14 e 10/17) ed ora assume il seguente tenore:

"Per il valore degli investimenti ammontante ad un importo superiore ai 2.000.000,01 kn, viene a diminuire del 50% il contributo comunale basato sul decreto di pagamento del contributo comunale, a condizione che nel periodo di 5 anni dall'inizio dell'esercizio delle attività venga garantito il lavoro a 3 dipendenti almeno."

I comma 5, 6 e 7 dell'articolo 5 della Delibera sull'incentivazione degli investimenti nelle zone imprenditoriali della città di Rovinj-Rovigno vengono cancellati e i comma sinora 8 e 9 diventano comma 5 e 6.

Articolo 2

La disposizione dell'articolo 5 comma 4 che viene modificata con questa Delibera di modifica alla Delibera, viene applicata a tutti i casi di investimento nella zona imprenditoriale per i quali i contratti d'affitto ovvero i contratti di realizzazione del diritto di costruzione verranno stipulati dopo l'entrata in vigore di questa Delibera di modifica alla Delibera, e per i contratti d'affitto ovvero per i contratti di realizzazione del diritto di costruzione stipulati prima dell'entrata in vigore della Delibera di modifica alla Delibera, per la diminuzione del contributo comunale si applicheranno le disposizioni della Delibera sull'incentivazione degli investimenti nelle zone imprenditoriali della città di Rovinj-Rovigno che erano in vigore il giorno della stipulazione dei contratti in oggetto.

Articolo 3

La presente Delibera di modifica alla Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa / Classe: 302-01/14-01/32
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-19-9
Rovinj – Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi della disposizione dell'articolo 66 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18) e della disposizione dell'articolo 17 comma 1 della Delibera sul premio, le onorificenze e i riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n.5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ha emanato la

DELIBERA
sul conferimento della
TARGA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
al

CORO DA CAMERA RUBINO

per i successi ottenuti e la promozione del canto corale

Klasa-Classe: 061-10/19-01/02
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-19-3
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi della disposizione dell'articolo 66 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18) e della disposizione dell'articolo 17 comma 1 della Delibera sul premio, le onorificenze e i riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n.5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ha emanato la

DELIBERA
sul conferimento della
TARGA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
al

VIVAIO DARKO

per il contributo pluriennale allo sviluppo dell'agricoltura e dell'orticoltura
nel Rovignese

Klasa-Classe: 061-10/19-01/02
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-19-4
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi della disposizione dell'articolo 66 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18) e della disposizione dell'articolo 17 comma 1 della Delibera sul premio, le onorificenze e i riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n.5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ha emanato la

DELIBERA
sul conferimento della
TARGA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
all'

ASSOCIAZIONE SELJANSKE MAŠKARE

per la salvaguardia e la promozione della tradizione carnevalesca a Villa di Rovigno

Klasa-Classe: 061-10/19-01/02
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-19-5
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi della disposizione dell'articolo 66 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18) e della disposizione dell'articolo 17 comma 1 della Delibera sul premio, le onorificenze e i riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n.5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ha emanato la

DELIBERA
sul conferimento della
MEDAGLIA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

a

SERGIO FERRARA

per la promozione e la tutela della tradizione eno-gastronomica rovinjese più genuina

Klasa-Classe: 061-10/19-01/02
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-19-7
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi della disposizione dell'articolo 66 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18) e della disposizione dell'articolo 17 comma 1 della Delibera sul premio, le onorificenze e i riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n.5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ha emanato la

DELIBERA
sul conferimento della
MEDAGLIA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

a

GIANNI ROCCO

per il miglioramento del sistema sportivo della Città di Rovinj-Rovigno

Klasa-Classe: 061-10/19-01/02
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-19-6
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi della disposizione dell'articolo 66 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18) e della disposizione dell'articolo 17 comma 1 della Delibera sul premio, le onorificenze e i riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n.5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ha emanato la

DELIBERA
sul conferimento della
MEDAGLIA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

a

VLASTA SKOPLJAK

per il contributo pluriennale nella prevenzione e nella lotta contro le malattie infettive

Klasa-Classe: 061-10/19-01/02
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-19-8
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 23 luglio 2019, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE

I

Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e all'amministrazione municipale nel periodo gennaio-giugno 2019.

II

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa-Classe: 023-01/19-01/99
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-19-3
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

In base alla disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 luglio 2019, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE

I

Viene accolta l'Informazione "Relazione sul lavoro svolto dal Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo dell'Istria" dal 1995 al 2018".

II

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa-Classe: 302-01/19-01/49
Ur.broj / Numprot: 2171-01/1-19-5
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

In base all'articolo 49 della Legge sui terreni agricoli ("Gazzetta ufficiale della RC" numero 20/18 e 115/18) e all'articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, il giorno 23 luglio 2019, ha emanato la

RELAZIONE

sul consumo dei mezzi realizzati dall'affitto, dal cambiamento di finalità, dall'utilizzo provvisorio e dalla vendita con accordo diretto dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel 2018

Articolo 1

I mezzi realizzati dall'affitto e dall'utilizzo provvisorio dei terreni agricoli proprietà della Repubblica di Croazia sono entrate del bilancio statale nell'importo del 25%, del bilancio dell'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) nell'importo del 10% e nell'importo del 65% del bilancio dell'unità dell'autogoverno locale nel cui territorio si trova il terreno agricolo.

Articolo 2

Nel bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018, sono stati realizzati i mezzi dall'affitto, dal cambiamento di finalità, dall'utilizzo provvisorio e dalla vendita con accordo diretto dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno nell'importo complessivo di 444.091,58 kune.

Articolo 3

I mezzi realizzati di cui all'articolo 2 sono stati spesi nel corso del 2018 per i seguenti progetti e attività:

A. Spese legate all'attuazione della Legge sui terreni agricoli ("Gazzetta ufficiale RC" numero 20/18 e 115/18)

MISURA	DENOMINAZIONE DELLA MISURA	Mezzi pianificati nel 2018	Mezzi spesi nel 2018
1	Servizi di consultazione ed elaborazione della rappresentazione grafica per la stesura del Programma di disposizione dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia per la città di Rovinj-Rovigno	60.000,00 kn.	37.500,00 kn.
2	Elaborati geodetici - parte	200.000,00 kn.	17.230,00 kn.
TOTALE:		260.000,00 kn.	54.730,00 kn.

B. Spese di manutenzione dell'infrastruttura rurale legate ai terreni agricoli

1	Inghiaiatura e manutenzione dei sentieri pubblici - strade non classificate - parte	580.000,00 kn.	580.000,00 kn.
---	---	----------------	----------------

Totale dei mezzi spesi /kn

TOTALE: A+B	634.730,00 kn.
--------------------	-----------------------

Articolo 4

Gli altri mezzi spesi riguardano le altre entrate del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per finalità particolari.

Articolo 5

La presente Relazione verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa-Klasse: 320-01/18-01/73
Urbroj-Numprot: 2171-01-02/1-19-2
Rovinj - Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

In base alla disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno" nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 23 luglio 2019, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE**I**

Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla società commerciale Valbruna sport s.r.l. Rovinj-Rovigno.

II

Gli atti di cui al punto I della presente Conclusione sono parte integrante della medesima.

III

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della città di Rovinj – Rovigno".

Klasa-Classe: 620-01/19-01/22
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-19-5
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p

Ai sensi della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 luglio 2019, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE**I**

Si prende atto dell'Informazione sul lavoro svolto dall'azienda "Depurazione acque Rovinj-Rovigno" s.r.l. di Rovigno nel 2018.

II

La presente Conclusione verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa-Classe: 363-01/19-01/76
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-19-5
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p

Ai sensi della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 luglio 2019, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE**I**

Si prende atto dell'Informazione sul lavoro svolto dall'azienda "Servizio comunale" s.r.l. di Rovigno nel 2018.

II

La presente Conclusione verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa-Classe: 363-01/19-01/75
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-19-5
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p

In conformità con la disposizione dell'articolo 37 comma 3 della Legge sull'educazione prescolare e l'istruzione ("Gazzetta ufficiale", nn. 10/97, 107/07 e 94/13), la disposizione dell'articolo 33 comma 4 dello Statuto del Giardino d'infanzia italiano "Naridola" Rovinj-Rovigno - Talijanski dječji vrtić "Naridola" Rovinj-Rovigno (NUMPROT: 01-22/06, NUMPROT: 01-67/07 e KLASA/CLASSE: 601-02/14-01/46 URBROJ/NUMPROT: 2171-01-20-14-1), la disposizione dell'articolo 7b comma 4 della Delibera sulla fondazione del Giardino d'infanzia italiano "Naridola" Rovigno - Talijanski dječji vrtić "Naridola" Rovinj ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/96, 9/96 e 6/97), e la disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18), nonché su proposta del Consiglio d'amministrazione del Giardino d'infanzia italiano "Naridola" Rovinj-Rovigno - Talijanski dječji vrtić "Naridola" Rovinj-Rovigno, il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla seduta tenutasi il giorno 23 luglio 2019 ha emanato il

DECRETO
di nomina della direttrice del Giardino d'infanzia italiano "Naridola" Rovinj-Rovigno -
Talijanski dječji vrtić "Naridola" Rovinj-Rovigno

1. Susanna Godena di Rovinj-Rovigno, Via del Fornetto n. 1, viene nominata direttrice del Giardino d'infanzia italiano "Naridola" Rovinj-Rovigno - Talijanski dječji vrtić "Naridola" Rovinj-Rovigno, per il periodo di quattro (4) anni.
2. Il mandato della direttrice inizia il giorno 1° settembre 2019.
 1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell'emanazione.
 2. Il punto 1 del dispositivo del presente Decreto verrà pubblicato sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno" in conformità con l'Ordinanza generale dell'Unione europea EU 2016/679.

Motivazione

In conformità con l'articolo 37 comma 2 della Legge sull'educazione prescolare e l'istruzione ("Gazzetta ufficiale", nn. 10/97, 107/07 e 94/13) e dell'articolo 33 comma 3 dello Statuto del Giardino d'infanzia italiano "Naridola" Rovinj-Rovigno - Talijanski dječji vrtić "Naridola" Rovinj-Rovigno (NUMPROT: 01-22/06, NUMPROT: 01-67/07 e KLASA/CLASSE: 601-02/14-01/46 URBROJ/NUMPROT: 2171-01-20-14-1), il Consiglio d'amministrazione del Giardino d'infanzia italiano "Naridola" Rovinj-Rovigno - Talijanski dječji vrtić "Naridola" Rovinj-Rovigno ha bandito il concorso pubblico per la nomina della direttrice dell'Istituzione.

Il concorso per la nomina della direttrice del Giardino d'infanzia italiano "Naridola" Rovinj-Rovigno - Talijanski dječji vrtić "Naridola" Rovinj-Rovigno (nel testo: Asilo) per il mandato di quattro (4) anni è stato pubblicato sui quotidiani "Glas Istre" e "La Voce del Popolo" il giorno 27 maggio 2019. Nel concorso sono indicate le condizioni che devono venire soddisfatte dal candidato in base alle disposizioni dello Statuto dell'Asilo, il periodo per il quale viene nominato, la documentazione che è necessario allegare, nonché il termine per la presentazione delle domande al concorso.

Il Consiglio d'amministrazione durante la seduta tenutasi il giorno 7 giugno 2019 ha accertato che nel termine prescritto è arrivata una domanda ossia la domanda dell'attuale direttrice dell'Asilo Susanna Godena di Rovinj-Rovigno, Via del Fornetto n. 1, che contiene tutta la documentazione richiesta. Il Consiglio d'amministrazione in base alla documentazione presentata dalla candidata, ha deciso di inviare al Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno la proposta di nominare la candidata Susanna Godena a direttrice dell'Asilo per il periodo di quattro anni.

L'attuale mandato della direttrice ha iniziato a decorrere il giorno 1° settembre 2015, per cui il nuovo mandato di quattro anni inizia a decorrere il giorno 1° settembre 2019.

Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ha accolto la proposta del Consiglio d'amministrazione dell'Asilo, e in conformità con la disposizione dell'articolo 3 comma 3 della Legge sull'educazione prescolare e l'istruzione ("Gazzetta ufficiale", nn. 10/97, 107/07 e 94/13), la disposizione dell'articolo 33 comma 4 dello Statuto del Giardino d'infanzia italiano "Naridola" Rovinj-Rovigno - Talijanski dječji vrtić "Naridola" Rovinj-Rovigno (NUMPROT: 01-22/06, NUMPROT: 01-67/07 e KLASA/CLASSE: 601-02/14-01/46 URBROJ/NUMPROT: 2171-01-20-14-1), ha risolto come da dispositivo del presente Decreto.

Sui risultati della nomina a direttrice verrà informata la candidata che ha presentato la domanda al concorso.

Istruzioni sul rimedio giuridico

Contro il presente Decreto non è permesso presentare ricorso, ma si può intentare il contenzioso amministrativo presso il Tribunale amministrativo, entro il termine di trenta (30) trenta giorni dal recapito del presente Decreto.

Klasa-Classe: 610-01/19-01/11
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01-19-4
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p

In conformità con la disposizione dell'articolo 37 comma 3 della Legge sull'educazione prescolare e l'istruzione ("Gazzetta ufficiale", nn. 10/97, 107/07 e 94/13), la disposizione dell'articolo 45 comma 2 dello Statuto del Giardino d'infanzia "Neven" Rovinj-Rovigno - Dječji vrtić "Neven" Rovinj-Rovigno (CLASSE: 112-01/04-01/121-2 NUMPROT: 2171-01/04-01/98-2, CLASSE: 112-01/08-01/118 NUMPROT: 2171-01/08-01/73 e CLASSE: 601-02/14-01/333 NUMPROT: 2171-01-19-14-2), la disposizione dell'articolo 9 comma 4 della Delibera sui diritti e doveri del fondatore nei confronti dell'istituzione prescolare Giardino e nido d'infanzia - Dječji vrtić i jaslice "Neven" Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 4/94, 2/95, 1/98 e 8/07) e la disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18), nonché su proposta del Consiglio d'amministrazione del Giardino d'infanzia "Neven" Rovinj-Rovigno - Dječji vrtić "Neven" Rovinj-Rovigno, il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla seduta tenutasi il giorno 23 luglio 2019 ha emanato il

DECRETO**di nomina della direttrice del Giardino d'infanzia "Neven" Rovinj-Rovigno - Dječji vrtić "Neven" Rovinj-Rovigno**

3. Sandra Orbančić, Via XVI settembre 15, Canfanaro viene nominata direttrice del Giardino d'infanzia "Neven" Rovinj-Rovigno - Dječji vrtić "Neven" Rovinj-Rovigno, per il periodo di quattro (4) anni.
4. Il mandato della direttrice inizia il giorno 12 agosto 2019.
5. Il punto 1 del dispositivo del presente Decreto verrà pubblicato sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno" in conformità con l'Ordinanza generale dell'Unione europea EU 2016/679.

Motivazione

In conformità con l'articolo 37 comma 2 della Legge sull'educazione prescolare e l'istruzione ("Gazzetta ufficiale", nn. 10/97, 107/07 e 94/13) e dell'articolo 45 comma 1 dello Statuto del Giardino d'infanzia "Neven" Rovinj-Rovigno - Dječji vrtić "Neven" Rovinj-Rovigno (CLASSE: 112-01/04-01/121-2 NUMPROT: 2171-01/04-01/98-2, CLASSE: 112-01/08-01/118 NUMPROT: 2171-01/08-01/73 e CLASSE: 601-02/14-01/333 NUMPROT: 2171-01-19-14-2), il Consiglio d'amministrazione del Giardino d'infanzia "Neven" Rovinj-Rovigno - Dječji vrtić "Neven" Rovinj-Rovigno ha bandito il concorso pubblico per la nomina della direttrice dell'Istituzione.

Il concorso per la nomina della direttrice del Giardino d'infanzia "Neven" Rovinj-Rovigno - Dječji vrtić "Neven" Rovinj-Rovigno (nel testo: Asilo) per il mandato di quattro (4) anni è stato pubblicato sul quotidiano "Glas Istre" il giorno 23 maggio 2019. Nel concorso sono indicate le condizioni che devono venire soddisfatte dal candidato in base alle disposizioni dello Statuto dell'Asilo, il periodo per il quale viene nominato, la documentazione che è necessario allegare, nonché il termine per la presentazione delle domande.

Il Consiglio d'amministrazione durante la seduta tenutasi il giorno 6 giugno 2019 ha accertato che nel termine prescritto è arrivata una domanda ossia la domanda dell'attuale direttrice dell'Asilo Sandra Orbančić, di Canfanaro, Via XVI settembre 15, che contiene tutta la documentazione richiesta. Il Consiglio d'amministrazione in base alla documentazione presentata dalla candidata, ha deciso di inviare al Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno la proposta di nominare la candidata Sandra Orbančić a direttrice dell'Asilo per il periodo di quattro anni.

L'attuale mandato della direttrice ha iniziato a decorrere il giorno 12 agosto 2015, per cui il nuovo mandato di quattro anni inizia a decorrere il giorno 12 agosto 2019.

Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ha accolto la proposta del Consiglio d'amministrazione dell'Asilo, e in conformità con la disposizione dell'articolo 37 comma 3 della Legge sull'educazione prescolare e l'istruzione ("Gazzetta ufficiale", nn. 10/97, 107/07 e 94/13), la disposizione dell'articolo 45 comma 2 dello Statuto Giardino d'infanzia "Neven" Rovinj-Rovigno - Dječji vrtić "Neven" Rovinj-Rovigno (CLASSE: 112-01/04-01/121-2 NUMPROT: 2171-01/04-01/98-2, CLASSE: 112-01/08-01/118 NUMPROT: 2171-01/08-01/73 e CLASSE: 601-02/14-01/333 NUMPROT: 2171-01-19-14-2), ha risolto come da dispositivo del presente Decreto.

Sui risultati della nomina a direttrice verrà informata la candidata che ha presentato la domanda al concorso.

Istruzioni sul rimedio giuridico

Contro il presente Decreto non è permesso presentare ricorso, ma si può intentare il contenzioso amministrativo presso il Tribunale amministrativo, entro il termine di trenta (30) trenta giorni dal recapito del presente Decreto.

Klasa-Classe: 610-01/19-01/10
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01-19-4
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p

Ai sensi della disposizione dell'articolo 103 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale RC" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 64/15, 103/17), della disposizione dell'articolo 5 commi 6 e 7 della Delibera sulle strade non classificate ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 9/14), nonché della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 luglio 2019, ha emanato la

DELIBERA**sull'annullamento dello status di strada non classificata
quale bene pubblico di utilizzo generale**

I

All'immobile contrassegnato quale p.c.9835/2, terreno edificato, della superficie di 36 m2, registrato nella part.cat. 9967 C.c. Rovigno, che in conformità al Decreto di determinazione della particella edificabile rilasciata dal Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell'ambiente e il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Classe: UP/I-350-05/16-05/32, Numprot: 2171-01-05-01/3-16-5 del 16 giugno 2016, con il quale è stato appurato che la particella edificabile, ossia il terreno indispensabile per l'utilizzo regolare della struttura è costituito da una parte della p.c. 4225/18 e di una parte della p.c. 9835 C.c. Rovigno, nonché in base all'Elaborato di parcellazione redatto dalla ditta ABAKA s.r.l. di Rovigno, Vicolo del Deserto 5, con il quale è stata effettuata la divisione della p.c. 9835 sentiero della superficie di 4122 m2 C.c. Rovigno, nelle neoformate p.c. 9835/1 sentiero della superficie di 4086 m2, e p.c. 9835/2 terreno edificato della superficie di 36 m2 C.c. Rovigno (che è oggetto del presente procedimento), cessa lo status di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo generale, nonché in base alle disposizioni dell'articolo 103 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale RC", nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 64/15, 103/17) e dell'articolo 5 commi 6 e 7 della Delibera sulle strade non classificate ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno" nr. 9/14) le medesime rimangono di proprietà della CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO, OIB: 25677819890, Piazza Matteotti 2.

II

L'Ufficio tavolare del Tribunale comunale di Pula-Pola, Sede distaccata di Rovinj-Rovigno applicherà la presente Delibera in maniera tale che all'immobile contrassegnato quale p.c. 9835/2 terreno edificato della superficie di 36 m2 registrata nella part.cat. 9967 C.c. Rovigno, verrà cancellato lo status di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo generale. Il medesimo continuerà ad essere di proprietà della CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO, OIB: 25677819890, Piazza Matteotti 2.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno della pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa-Classe: 944-01/16-01/316
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-19-6
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi della disposizione dell'articolo 103 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale RC" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 64/15, 103/17), della disposizione dell'articolo 5 commi 6 e 7 della Delibera sulle strade non classificate ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 9/14), nonché della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 luglio 2019, ha emanato la

DELIBERA**sull'annullamento dello status di strada non classificata
quale bene pubblico di utilizzo generale****I**

All'immobile contrassegnato quale p.c.1689/19, della superficie di 105 m2, registrato nella part.cat. 9611 C.c. Villa di Rovigno, che in conformità al Decreto di determinazione della particella edificabile rilasciata dal Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell'ambiente e il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Classe: UP/I-350-05/16-05/50, Numprot: 2171-01-05-01/3-18-8 del 14 febbraio 2019, con il quale è stato appurato che la particella edificabile, ossia il terreno indispensabile per l'utilizzo regolare della struttura è costituito dalle p.e. 204/2, p.e. 204/3, p.c. 1689/19 e parte della p.e. 204/1 C.c. Villa di Rovigno, cessa lo status di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo generale, nonché in base alle disposizioni dell'articolo 103 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale RC", nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 64/15, 103/17) e dell'articolo 5 commi 6 e 7 della Delibera sulle strade non classificate ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno" nr. 9/14) il medesimo rimane di proprietà della CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO, OIB: 25677819890, Piazza Matteotti 2.

II

L'Ufficio tavolare del Tribunale comunale di Pula-Pola, Sede distaccata di Rovinj-Rovigno applicherà la presente Delibera in maniera tale che all'immobile contrassegnato quale p.c.1689/19, della superficie di 105 m2, registrato nella part.cat.9611 C.c. Villa di Rovigno, verrà cancellato lo status di strada non classificata

quale bene pubblico di utilizzo generale. Il medesimo continuerà ad essere di proprietà della CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO, OIB: 25677819890, Piazza Matteotti 2.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno della pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa-Classe: 944-01/19-01/93
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-19-16
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18), e in conformità con l'articolo 164 della Legge sui libri fondiari (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 63/2019) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 luglio 2019, rilascia il seguente

DOCUMENTO TAVOLARE

I

Si stabilisce che la Città di Rovinj-Rovigno è iscritta come proprietario dell'immobile contrassegnato come p.c. 9158/2 frutteto, della superficie di 281 m² registrato nella part.cat. 7261 C.c. Rovigno in 1/1 della parte.

Si stabilisce che Curto Giangregorio di Rovigno, via Vittime di Kresini 14, è iscritto come comproprietario dell'immobile contrassegnato come p.c. 3074/Z casa, registrato nella part.cat 7261 C.c. Rovigno nella 1) parte in comproprietà: 12/25 di parte proprietà condominiale (E-1) 1) parte particolare dell'edificio composta dall'unità abitativa al pianoterra, composta da corridoio, bagno e magazzino, cucina con sala da pranzo e soggiorno, camera e due magazzini tutto lett. A1-A7 della superficie complessiva di 98,00 m² TIPO - 1008 della casa registrata nell'estratto catastale 1/primo/ mentre Šakota Mata di Parenzo, Rade Končar 15 è iscritto come comproprietario 2) parte in comproprietà: 13/25 proprietà condominiale (E 2) 1) parte particolare dell'edificio composta dall'unità abitativa al I piano composta da scale, corridoio, bagno, due cucine con sala da pranzo, soggiorno e tre stanze tutto contrassegnato con la lettera B1-B) della superficie totale di 107,25 m² e soffitta contrassegnata con la lett. "b1-b4" della superficie totale di 111,30 m² TIPO 1008 casa registrata nell'estratto catastale 1/primo/.

Si stabilisce che con il Permesso d'uso rilasciato dal Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell'ambiente e il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno Classe: UP/-361-05/15-30/37, Numprot: 2171-01-05-02/8-16-3 del 2 marzo 2016 e il Decreto di correzione dell'errore nel suddetto Permesso d'uso Classe: UP/-361-05/15-30/37, Numprot: 2171-01-05-02/5-19-6 dell'11 febbraio 2019 è stato accertato che l'edificio di destinazione abitativa – del 4° gruppo, sulle particelle catastali p.c. 9158/2 e p.e. 3074 entrambe C.c. Rovigno (Rovigno, via dell'Istria 5) è stato costruito prima del 15 febbraio 1968. I dati sull'edificio – dimensioni dell'edificio – la superficie dell'edificio è di circa 131,00 m² (la superficie di parte dell'edificio sulla p.e. 3074 c.c. Rovigno è di 99 m², mentre la superficie di parte dell'edificio sulla p.c. 9158/2 C.c. Rovigno è di 32 m²). Le modalità di collocazione sulla particella: edificio di destinazione abitativa - è interpolata, piani P+1 (pianterreno + piano).

Dalla visione del Contratto di compravendita Numero: 756-14/68 del 26 settembre 1968 è stato stabilito che i predecessori legali degli attuali proprietari, Curto Giorgio e Curto Elisa hanno acquistato l'appartamento tramite il concorso dall'Azienda abitativa Rovigno ognuno in ½ della parte ideale dell'edificio in via dell'Istria 5, costruito sulla p.e. 3074 allora registrata nella part.cat. 4488 c.c. Rovigno con il diritto di fruizione permanente del terreno sotto all'edificio.

Con il Decreto sulla determinazione della particella edificabile rilasciato dal Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell'ambiente e il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno Classe: UP/-350-05/18-05/65, Numprot: 2171-01-05-02/5-19-6 dell'11 febbraio 2019 è stato accertato che la particella edificabile ossia il terreno necessario per la fruizione regolare dell'edificio costruito sulla p.e. 3074 e p.c. 9158/2 entrambe c.c. Rovigno, è composto dal terreno sotto all'edificio di destinazione abitativa della superficie di circa 131 m², ossia dalla p.e. 3074 c.c. Rovigno per intero e parte della p.c. 9158/2 C.c. Rovigno della superficie di circa 32 m² (Rovigno, via dell'Istria), come rappresentato nella proposta grafica che è parte integrante del suddetto decreto.

Con il Decreto sullo stato di realizzazione (legalizzazione) del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell'ambiente e il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno Classe: UP/-361-05/18-03/549, Numprot: 2171-01-05-18-08 del 28 dicembre 2018 sono stati legalizzati due edifici ausiliari costruiti sulla p.c. 9158/2 C.c. Rovigno, via dell'Istria 5 ossia edificio ausiliare completato "1" - tettoia, al pianterreno (P), con il tetto obliquo a una sponda, l'altezza dell'edificio da 2,30 a 3,00 m, con la superficie del terreno sotto all'edificio di circa 21,00 m², costruito vicino all'edificio principale nonché l'edificio ausiliare

completato “2” – tettoia, al pianterreno (P), con il tetto obliquo a una sponda, l'altezza dell'edificio da 2,40 a 2,85 m, con la superficie del terreno sotto all'edificio di circa 38,00 m².

II

In base agli atti indicati al punto I del presente Documento tavolare è stato redatto l'Elaborato geodetico n. EL-47/19 del 18 febbraio 2019 dalla ditta Geolstra s.r.l. di Pola, via Albona 2c per l'attuazione delle modifiche nel catasto dei terreni per: l'attuazione del decreto sulla determinazione della particella edificabile e l'evidenza, la cancellazione o la modifica dei dati sugli edifici oppure sulle altre costruzioni sulla p.e. 3074 e p.c. 9158/2 C.c. Rovigno.

Per la previa attuazione del suddetto elaborato nei libri fondiari, è necessario che la Città di Rovinj-Rovigno rilasci ai comproprietari dell'immobile contrassegnato come p.e. 3074/Z C.c. Rovigno il Documento tavolare con il quale riconosce il diritto di proprietà su parte dell'immobile contrassegnato come p.c. 9158/2 C.c. Rovigno che forma il terreno necessario per la fruizione regolare dell'edificio insieme alla p.e. 3074, le particelle in seguito all'attuazione del suddetto Elaborato avranno un nuovo numero catastale p.c. 10323 della superficie di 131 m².

III

Per la previa attuazione dell'Elaborato geodetico di cui al punto II del presente Documento tavolare, con la sottoscrizione del presente Documento tavolare la Città di Rovinj-Rovigno, OIB 25677819890 riconosce a Curto Giangregorio del fu Giorgio, Rovigno, via Vittime di Kresini 14, OIB 07859669980 e Šakota Mata di Parenzo, Rade Končar 15, OIB 51148280367 il diritto di comproprietà sull'immobile di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno contrassegnato come p.c. 9158/2 registrato nella part.cat. 7261 C.c. Rovigno della superficie di 33 m² ossia in 33/281 di parte, e in base a questo Documento tavolare e all'Elaborato geodetico di cui al punto II del Documento tavolare si permette loro, senza alcune successive richieste e permessi, di effettuare sull'immobile contrassegnato come p.c. 10323 casa, Rovigno, via dell'Istria 5, della superficie di 131 m² C.c. Rovigno l'intavolazione del diritto di comproprietà presso l'Ufficio tavolare del Tribunale comunale di Pula-Pola, Sede distaccata di Rovinj-Rovigno a proprio nome ossia Curto Giangregorio del fu Giorgio, Rovigno, via Vittime di Kresini 14, OIB 07859669980 in 12/25 di parte proprietà condominiale (E-1), e Šakota Mata di Parenzo, Rade Končar 15, OIB 51148280367 in 13/25 proprietà condominiale (E 2).

IV

Con la propria firma Curto Giangregorio del fu Giorgio, Rovigno, via Vittime di Kresini 14 OIB 07859669980, e Šakota Mata di Parenzo, Rade Končar 15, OIB 51148280367, accettano le disposizioni del presente Documento tavolare ossia accettano il diritto di comproprietà sull'immobile contrassegnato come p.c. 10323 casa, via dell'Istria 5 della superficie di 131 m² C.c. Rovigno a proprio nome ossia Curto Giangregorio del fu Giorgio, Rovigno, via Vittime di Kresini 14, OIB 07859669980 in 12/25 di parte proprietà condominiale (E-1), e Šakota Mata di Parenzo, Rade Končar 15, OIB 51148280367 in 13/25 proprietà condominiale (E 2).

V

Il presente Documento tavolare verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.

Klasa-Classe: 944-01/19-01/134
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-19-4
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

In base alla disposizione alla disposizione dell'articolo 5 della Delibera sul procedimento di risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sui terreni di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 5/16) e alla disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il giorno 23 luglio 2019, ha emanato la

CONCLUSIONE

I

A MARUŽIN ANTON, OIB: 12089051976, di Rovinj-Rovigno, Ivan Mažuranić 22, in conformità con il Decreto irrevocabile sullo stato di realizzazione del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell'ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-361-05/13-01/1747, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-14-8 del 27 marzo 2014, con il quale è stata legalizzato l'edificio abitativo meno impegnativo ricostruito (ampliamento e cambiamento di finalità),

completato, seminterpolato costruito sulla p.c. 8412/3, p.c. 10125/2 e p.c. 10125/3 C.c. Rovigno, e al Decreto irrevocabile sulla determinazione della particella edificabile del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell'ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-350-05/15-05/19, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-01/3-16-6 del 29 dicembre 2016, con il quale è stato stabilito che la particella edificabile ossia il terreno necessario per la fruizione regolare dell'edificio è formato dalla p.c. 8412/3, dalla p.c. 10125/3 e da parte della p.c. 10125/2 C.c. Rovigno, ossia con l'Elaborato di parcellizzazione redatto dalla ditta Abaka s.r.l. Rovigno, Vicolo del Deserto 5, numero 15/17 del 19 luglio 2017, è stata effettuata la divisione della p.c. 10125/2 della superficie di 411 m² C.c. Rovigno e della p.c. 10125/13 della superficie di 5 m² C.c. Rovigno, viene venduto con accordo diretto il terreno edificabile contrassegnato come p.c. 10125/12 terreno edificato della superficie di 4 m² e p.c. 10125/13 terreno edificato della superficie di 5 m² registrate nella part.cat. 10310 C.c. Rovigno, al prezzo di compravendita di 8.644,32 kn (9 m² x 130,00 euro/m² = 1.170,00 euro x 7,38811).

II

L'acquirente verserà il prezzo di compravendita di cui al punto I della presente Conclusione con pagamento una tantum entro il termine di 15 (in lettere: quindici) giorni dal giorno della stipulazione del contratto di compravendita.

Dopo il versamento dell'intero prezzo di compravendita, la Città di Rovinj-Rovigno rilascerà l'apposito documento tavolare per la registrazione della proprietà nei libri tavolari.

Nel caso in cui l'acquirente non procedesse come da comma 1 del presente punto, si applica la disposizione sull'imposta per l'utilizzo dei terreni di cui all'articolo 9 della Delibera sul procedimento di risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sui terreni di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno.

III

Il contratto di compravendita e il documento tavolare per gli immobili di cui al punto I della presente Conclusione a nome della Città di Rovinj-Rovigno verranno sottoscritti dal Sindaco.

IV

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa/Classe: 944-01/16-01/146
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-9
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

In base alla disposizione dell'articolo 17 della Delibera sulla gestione degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno nella zona imprenditoriale "Gripole-Spinè" ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 10/14 e 10/17) e alla disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il giorno 23 luglio 2019, ha emanato la

CONCLUSIONE

I

Alla società commerciale ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING s.r.l. Rovigno, Fra P. Pellizzer n. 24a (OIB: 33166159768) viene prolungato il termine di costruzione e inizio di espletamento dell'attività sull'immobile contrassegnato come p.c. 8901/4 c.c. Rovigno di cui nel Contratto di affitto nel territorio della Zona imprenditoriale "Gripole - Spinè" Classe: 944-01/17-01/174, Numprot: 2171-01-08/3-18-34 stipulato il giorno 22 marzo 2018 tra la Città di Rovinj-Rovigno come locatario e la società commerciale ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING s.r.l. Rovigno come affittuario, per il periodo di 10 (in lettere: dieci) mesi in modo che l'affittuario ha l'obbligo di ottenere i permessi necessari per il lavoro, sistemare l'immobile affittato, iniziare con il lavoro e assumere i dipendenti come stabilito nel piano d'affari e nel suddetto Contratto fino al 23 luglio 2020.

II

L'annesso al Contratto di cui al punto I della presente Conclusione a nome della Città di Rovinj-Rovigno verrà sottoscritto dal Sindaco.

III

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa/Classe: 944-01/17-01/174
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-49
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno in conformità alla disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno" nn. 3/18 e 5/18) durante la seduta tenutasi il giorno 23 luglio 2019, ha emanato la seguente

CONCLUSIONE**I**

Si concede il consenso per la stipulazione dell'accordo giudiziario nel procedimento in corso davanti al Tribunale commerciale di Pisino tra l'accusatore la ditta Titan constructa s.r.l. di Zagabria e l'accusato la Città di Rovinj-Rovigno al numero d'affari Povrv-349/2016 per il pignoramento dell'importo di 1.154.780,73 kn.

La proposta di testo dell'accordo giudiziario è parte integrante della presente Conclusione.

II

Si autorizza il mandatario della Città di Rovinj-Rovigno l'avvocato Aleksandar Puh di Pola, a stipulare a nome della Città di Rovinj-Rovigno l'accordo giudiziario il cui contenuto sarà concorde alla proposta di testo dell'accordo giudiziario di cui al punto I) della presente Conclusione.

III

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa/Classe: 034-01/18-01/28
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-3
Rovinj-Rovigno, 23 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Allegato**PROPOSTA DI ACCORDO GIUDIZIARIO**

ACCUSATORE: TITAN CONSTRUCTA s.r.l., Zeleni trg 6 A, 10 000 Zagabria, OIB: 89116114911, rappresentato dai mandatarî Jelena Matulić, Boris Bilić e Vana Vrsalović, avvocati presso lo Studio legale Matulić, Bilić e Vrsalović s.r.l. di Spalato, Sukoišanska 43, ufficio di Zagabria, Zlatarska 14 a

ACCUSATO: CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO, Piazza Matteotti 2, 52 210 Rovigno, OIB: 25677819890

ACCORDO GIUDIZIARIO

1) Le parti concordano che:

Che l'accusatore in base al documento autentico ossia il Saldo del conti della posizione aperta del 1° luglio 2016 ha presentato la proposta di pignoramento per la riscossione dell'importo di 1.154.780,73 kune, aumentato dei rispettivi interessi di mora, gli interessi decorrono:

- sull'importo di 846.442,24 kune dal 24 giugno 2015 fino al pagamento,
- sull'importo di 33.857,69 kune dal 29 dicembre 2015 fino al pagamento,
- sull'importo di 274.480,80 kune dall'8 febbraio 2016 fino al pagamento.

In base al suddetto è stato emanato il decreto di pignoramento dal notaio pubblico Rino Zujic di Rovigno Ovr-28/16 il giorno 8 agosto 2016.

L'accusato ha presentato ricorso contro il suddetto decreto e quindi il procedimento è continuato come ricorso contro l'ordine di pagamento presso il Tribunale commerciale a Pisino Povrv-349/2016.

2) L'accusato con il presente accordo riconosce esplicitamente la richiesta dell'accusatore nell'importo di **445.857,09 kn** e si assume l'obbligo di versare il debito scaduto nel seguente modo:

L'accusato si assume l'obbligo di versare l'importo di 445.857,09 kn all'accusatore al più tardi fino al 15 settembre 2019, con il pagamento sul giro conto del mandatario dell'accusatore lo Studio legale Matulić, Bilić e Vrsalović s.r.l. di Spalato, Sukoišanska 43, OIB: 25781343234, numero di conto: HR1624070001100137972 aperto presso l'OTP banca s.p.a. di Spalato.

3) Con la firma e l'adempimento del presente accordo, l'accusato è libero da tutte le ulteriori richieste sulla base degli interessi di mora ed eventualmente altre spese di procedimento in base al decreto di pignoramento del notaio pubblico Rino Zujic e le spese del procedimento Povrv-349/2016.

Con la firma del presente accordo le parti rinunciano a qualsiasi richiesta reciproca su qualsiasi base che scaturisce dal Contratto di esecuzione dei lavori di ampliamento dell'edificio della sede periferica dell'asilo Valbruna dell'Istituzione prescolare Giardino e nido d'infanzia "Neven" Rovigno, a Rovinj-Rovigno, CLASSE: 360-01/13-01/218, NUMPROT: 2171-01-06-01-14-22 e dagli Annessi I, II, III e IV.

4) Nel caso il cui l'accusato fino al 15 settembre 2019 non pagasse l'importo di cui al punto 2) del presente accordo allora ha l'obbligo di versare all'accusatore l'importo di **445.857,09 kn** aumentato dei rispettivi interessi di mora al tasso che si determina aumentando il tasso di sconto della Banca popolare croata valido l'ultimo giorno del semestre che ha preceduto il corrente semestre di 8 punti percentuali, che sull'importo di **445.857,09 kn** decorre dal 23 luglio 2019 fino al pagamento.

5) Dopo aver letto il suddetto accordo, le parti dichiarano che con il medesimo è stata espressa la loro reale volontà e lo firmano come segno di approvazione, e lo dichiarano legalmente valido in data odierna e ritirano la trascrizione autenticata del medesimo.